



**D - O R B I T**  
NEW SPACE SOLUTIONS

# Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 – **Parte Generale**

**Revision:** 6  
**Date:** 2025  
**Status:** Approved



# INDICE

Presentazione	4
<b>1 Presentazione</b>	5
1.1 Elementi caratteristici	5
1.2 Cenni aziendali	5
<b>2 Introduzione</b>	7
2.1 Destinatari della Parte Generale	7
2.1 Il Quadro Normativo di Riferimento	8
2.2 L'Adozione del Modello da parte della Società	13
<b>3 L'Organismo di Vigilanza</b>	17
3.1 Istituzione dell'Organismo di Vigilanza	17
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	18
3.3 Composizione dell'Organismo di Vigilanza	19
3.4 Attività relazionali dell'Organismo di Vigilanza	21
3.5 Rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione	21
3.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	22
3.7 Segnalazioni di violazioni - Whistleblowing	23
<b>4 Formazione e Diffusione del Modello</b>	24
4.1 Formazione del personale	24
4.2 Informazione a collaboratori e altri soggetti terzi	24
<b>5 Modalità Di Gestione Delle Risorse Finanziarie</b>	24
<b>6 Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio</b>	25
6.1 Principi generali	25
6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni	25
6.3 Soggetti sottoposti	26
6.4 Provvedimenti per inosservanze e/o Violazioni accertate da parte dei Dipendenti non Dirigenti	27
6.5 Provvedimenti per inosservanze/Violazioni accertate da parte dei Dirigenti	28
6.6 Provvedimenti per inosservanze/Violazioni accertate da parte degli Amministratori, Sindaci e la Società di revisione	29
6.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori ed altri soggetti terzi	30
<b>7 Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello</b>	31
7.1 Approvazione adozione del Modello	31
7.2 Modifiche e integrazioni del Modello	31
7.3 Attuazione del Modello	31
<b>8 Appendice</b>	32
8.1 Documenti che implementano i protocolli definiti per il Modello 231	32



# 1 PRESENTAZIONE

## 1.1 ELEMENTI CARATTERISTICI

Denominazione: D-Orbit S.p.A.

Sede legale e amministrativa: V.le Risorgimento n. 57 – 22073 Fino Mornasco (CO) Partita Iva: 07373150965

Iscrizione CCIAA Como - Lecco - REA 315886

PEC: d-orbit@pec.deorbitaldevices.com

## 1.2 CENNI AZIENDALI

La Società ha per oggetto:

- Ricerca, ideazione, realizzazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, locazione, comodato e assistenza tecnica di macchine automatiche e/o semi-automatiche, di componenti elettrici ed elettronici, di software e di piattaforme internet, di sistemi propulsivi e di apparati di controllo, nonché di piattaforme e sottosistemi satellitari per il settore aerospaziale.
- Integrazione ed erogazione di servizi di rilascio in orbita, trasporto spaziale e, in generale, servizi satellitari.

D-Orbit S.p.A. è una società benefit ed è certificata ISO 9001, ISO 9100, ISO/IEC 27001, oltre ad aver conseguito la certificazione B-Corp.

La Società ha, altresì, conseguito nel 2023 l'attribuzione di un rating di legalità (Rating di Legalità) di ★★★ per mezzo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aumentando il precedente tasso ★★+ ottenuto dal medesimo ente nel 2022.

Il punteggio ottenuto nel 2023 è stato confermato a settembre 2024 per una validità pari ad anni due.


La Società è parte di un gruppo di imprese e detiene e controlla:

- al 100% una società, D-Orbit PT, Unipessoal Lda, avente sede in Portogallo;
- al 100% una società, D-Orbit UK Ltd, avente sede nel Regno Unito;
- al 100% una società, D-Orbit, Inc, avente sede negli Stati Uniti;
- al 100% una società D-Orbit Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ avente sede in Grecia;

Inoltre, la Società detiene al 70% di una joint venture avente sede negli Stati Uniti con governance autonoma, denominata D-Orbit US, LLC.

Gli scambi e le vendite tra D-Orbit S.p.A. e le società controllate sono regolati da accordi intercompany.

## 1.3 ORGANIGRAMMA SOCIETARIO



## 2 INTRODUZIONE

Il presente Modello è stato realizzato in attuazione del D.lgs. 231/2001 che istituisce, in accordo con alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o vantaggio degli stessi.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l'Ente sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

### 2.1 DESTINATARI DELLA PARTE GENERALE

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;
- i fornitori e i partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

## 2.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### 2.1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il sistema della responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si articola sui seguenti capisaldi.

Anzitutto, la responsabilità sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli tassativamente indicati dal legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, il quale potrà essere di rappresentanza o di subordinazione, senza che però sia necessaria la sua identificazione.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso art. 25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- • fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n. 61/2002.

- false comunicazioni (art. 2621 cod. civ.);
- false comunicazioni in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 cod. civ.);

- impedito controllo (art. 2625, 2° comma cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote o della controllante (art. 2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- illecita influenza sul Consiglio Generale (art. 2636 cod. civ.);
- aggio (art. 2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Le Leggi n.7 del 2003 e n. 228 del 2003 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente gli articoli 25-quater e 25-quinquies, che estendono la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater) e ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).

Tali articoli sono stati modificati dalla legge 9 gennaio 2006 n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" e dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" introducendo i reati previsti nei rispettivi titoli.

Inoltre il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha attuato la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché la direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (testo in vigore dal 29 dicembre 2007) introducendo nel novero dei reati del D.lgs. 231/01 anche la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del Codice penale.

La legge n. 123/2007 ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche anche per i reati di natura colposa connessi ad omicidio o lesioni personali gravi e gravissime in violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, come previsti dagli artt. 589 e 599 del Codice penale. Tali disposizioni sono state ribadite dall'art.30 del D.lgs. 81/08 (il cosiddetto "Testo Unico" della sicurezza sul lavoro).

Il 27 febbraio 2008 è stato approvato il disegno di legge che introduce nel D.lgs. 231/01 l'art. 24-bis intitolato "Delitti informatici e trattamento illecito di dati".

Ancora la L. n. 94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha previsto l'inserimento nel D.lgs. 231/2001, dell'articolo 24-ter delitti di criminalità organizzata, ovvero: delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.); associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90), associazione per delinquere (Art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.). Infine, l'art. 24-ter stabilisce che, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati precedentemente indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Ed ancora il D.L. 305/2001 convertito con la L. 409/2001 ha inserito l'art 25-bis del D.lgs. 231/2001 (Falsità) successivamente modificato dalla legge 99/2009 che ha, a sua volta, inserito nel medesimo Decreto l'art 25 bis. 1 – Delitti contro l'industria e il commercio - e l'art. 25-nonies - delitti in materia di violazioni del diritto d'autore.

Con la Legge 3 agosto 2009, n. 116 è stato inserito nel D.lgs. 231 il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.), art. 25-decies.

Con il D.lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento

provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", è stato introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-undecies relativo ai reati ambientali ed all'inquinamento provocato dalle navi.

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta dell'ente, inserendo nel D.lgs. 231/01 l'art. 25- duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" "(Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

La Legge 6.11.2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, ha apportato al D.lgs. 231/01 le seguenti modificazioni: a) all'articolo 25: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Concussione» sono inserite le seguenti: «induzione indebita a dare o promettere utilità; 2) al comma 3, dopo le parole: «319-ter, comma 2,» sono inserite le seguenti:

«319-quater»; b) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente: «s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del Codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote".

La n. 39/2014 ha inserito il reato di "Adescamento dei minorenni", art. 609-undecies c.p. ed il D.lgs. n. 24/2014 ha modificato gli artt.li 600 e 601 c.p.

La Legge 15 dicembre 2014 n.186 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale - ha introdotto il reato di autoriciclaggio. (Articolo 25-octies D.lgs. 231/01).

La L. n. 43 del 17/04/2015 concernente misure urgenti per il contrasto al terrorismo ha modificato i reati di Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.) e di Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.) nonché l'art. 47 del D.lgs. 231/07 prevedendo che l'UIF trasmetta alla DIA ed al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, che ne informano il Procuratore Generale, le segnalazioni di operazioni sospette da essa ricevute (e non archiviate), corredate da una relazione tecnica qualora siano attinenti anche al terrorismo oltre che alla criminalità organizzata.

La L. 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nel Codice penale il nuovo titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente - e, successivamente la L. 27 maggio 2015 n. 69 ha introdotto nuove disposizioni in materia di delitti contro la P.A., associazione mafiosa e falso in bilancio.

La l. 199/2016 ha apportato modifiche all'art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e ne ha disposto l'inserimento tra i reati-presupposto della responsabilità degli enti collettivi ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il D.lgs. n. 38/17 ha modificato la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed introdotto l'art. 2635-bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati).

Il nuovo Codice Antimafia, L. 161/17 ha modificato l'art. 25-duodecies D.lgs. 231/01, inserendo le fattispecie di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D.lgs. 286/98.

La Legge Europea 2017 ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-terdecies "razzismo e xenofobia".

La Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha inasprito le sanzioni previste per i reati contro la P.A., modificato gli artt.li 2635 e 2635-bis c.c. ed ha introdotto nel novero dei reati-presupposto il traffico di influenze illecite, art. 346-bis c.p., a sua volta modificato dalla Legge in questione.

La L. n. 39/2019 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive che ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-quaterdecies "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/01 (Reati tributari).

L'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133 ha modificato l'art. 24-bis D.lgs. 231/2001, (sicurezza nazionale cibernetica).

Il D.lgs. 75/2020 attuativo della direttiva PIF 2017/1371, ha modificato l'art. 25-quinquiesdecies, (inserendo le frodi IVA a danno dell'UE) nonché l'art. 24 D.lgs. 231/01 (inserendo la frode nelle pubbliche forniture, la frode in agricoltura e modificando l'art. 316ter e 640 c.p.), nonché l'art. 25, [inserendo il peculato (artt.li 314, l c., e 316 c.p.) e l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE] ed ha inserito l'art. 25-sexiesdecies (contrabbando).

Il D.lgs. 184/2021 ha introdotto nel decreto l'art. 25-octies<sup>1</sup> “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.

La L. 22/2022 ha introdotto i delitti contro il patrimonio culturale (artt.li 25-septiesdecies e duodevicies).

Il D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19 (Attuazione della direttiva UE 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), ha modificato l'art. 24 ter D.lgs. 231/01, inserendo nel catalogo dei reati-presupposto il delitto di “false o omesse dichiarazioni richieste nelle operazioni di fusioni transfrontaliere.

La Legge n. 93 del 14 luglio 2023 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica” - entrata in vigore l'8 agosto 2023 - ha modificato l'art. 171 ter della Legge 633/1941, richiamato dall'art. 25 novies del D.lgs. 231/2001, aggiungendo la lett. h-bis, estendendo la responsabilità da reato delle persone giuridiche anche per le ipotesi di chi abusivamente “(...) esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita”.

In data 10 ottobre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 di Conversione con modificazioni del Decreto-Legge n. 105 del 10 agosto 2023 (c.d. Decreto Giustizia), recante “[...] disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, che ha apportato modifiche con riferimento al trattamento sanzionatorio ad alcuni dei reati ambientali contenuti nel Codice penale richiamati dal D.lgs. 231/2001 (i.e. inquinamento ambientale ex art. 452-bis c.p. e disastro ambientale ex art. 452-quater c.p.) e introdotto i seguenti reati presupposto:

- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), che punisce la condotta di chi “con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti” anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), che punisce la condotta di chi “con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione”;
- trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), che punisce la condotta di chi “attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter”.

La Legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, entrata in vigore in data 11 gennaio 2024, ha ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (richiamato dall'art. 25-bis.1 del D.lgs. n. 231/2001), introducendo tra le condotte rilevanti ai fini dell'integrazione del reato anche quella di chi “detiene per la vendita” opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

La Legge 22 gennaio 2024, n. 6 ha modificato l'art. 518 duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” (richiamato dall'art. 25-septiesdecies del D.lgs. 231/2001), mediante l'aggiunta delle parole “ove previsto” con riferimento alla condotta di chi rende “non fruibili” beni culturali e/o paesaggistici propri o altrui.

Il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” ha introdotto il comma 2 al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512 bis c.p. (richiamato dall'art. 25-octies.1 D.lgs. 231/2001), che punisce la condotta di chi “al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni”.

Il D.lgs. 87/2024 del 14 giugno 2024 ha modificato il sistema sanzionatorio per i reati tributari in attuazione della delega per la riforma fiscale (art. 20, Legge 9 agosto 2023, n.111) inserendo il comma 2-bis all'art. 21 del D. Lgs. 74/2000 il comma 2-bis, volto a contrastare il doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo. In particolare, il comma 2-bis prevede che si applichi il comma 2 dell'art. 21 “se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231”.

La Legge del 28 giugno 2024, n. 90 recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” ha apportato le seguenti modifiche all’art. 24-bis D.lgs. 231/2001:

- l’introduzione del nuovo comma 1-bis, il quale disciplina una nuova fattispecie di reato, l’estorsione “informatica”, di cui all’art. 629, comma 3, c.p., che punisce chi “mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, punito con le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a due anni;
- l’abrogazione del reato di cui all’art. 615 quinquies c.p. e sostituzione dello stesso con la previsione di cui all’art. 635 quater.1 che mantiene la medesima rubrica del previgente art. 615 quinquies c.p. “Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” e condotta di reato, prevedendo, in aggiunta, due ipotesi aggravate ad efficacia speciale i) per il caso in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema ii) quando il reato riguarda i sistemi informatici o telematici di pubblico interesse di cui all’art. 615 ter comma 3;
- l’inasprimento delle sanzioni pecuniarie applicabili all’ente, con riferimento ai reati informatici richiamati dal comma 1 e dal comma 2 dell’art. 24 bis del Decreto;
- l’introduzione di modifiche della descrizione delle singole fattispecie dei reati informatici, richiamati dall’art. 24 bis del Decreto, di cui all’art. 615 ter c.p., 635 quinquies c.p., 635 quater c.p., 635 ter c.p., 635 bis c.p..

Il Decreto-Legge del 4 luglio 2024, n. 92 (c.d. “Decreto Carceri”) - convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, in vigore dal 10 agosto 2024 – ha introdotto nel Codice penale e, contestualmente, nell’art. 25 del D.lgs. 231/2001, il nuovo reato di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” cui all’art. 314 bis c.p. (c.d. “peculato per distrazione”), che punisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio ovvero dei soggetti di cui all’art. 322 bis c.p. (tra cui funzionari dell’Unione Europea e membri delle Corti Internazionali) che “[...] avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto [...]”.

La Legge del 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. “Legge Nordio”), in vigore dal 25 agosto 2024, ha apportato le seguenti modifiche all’art. 25 del D. Lgs. 231/2001:

- abrogazione del reato di “abuso d’ufficio” di cui all’art. 323 c.p.;
- modifica degli elementi che costituiscono la fattispecie del reato di “Traffico di influenze illecite” di cui all’art. 346 bis c.p. e inasprimento della pena.

Infine, in data 3 ottobre 2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” che ha approvato le Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, riorganizzato la disciplina in materia doganale, abrogando, tra gli altri, il Testo Unico delle Leggi doganali (Regio Decreto 13 febbraio 1896 n.65) e modificato il testo dell’art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo n. 231/2001 dedicato ai reati di Contrabbando, che ha introdotto i reati di Contrabbando per omessa dichiarazione ex art. 78 Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione e Contrabbando per dichiarazione infedele ex art. 79 Disposizioni Nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione e il richiamo dei reati previsti nel Decreto Legislativo n. 504/1995, tra cui la Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (art. 40), la Sottrazione all’accertamento ed al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43) e l’Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46). Inoltre, l’intervento normativo in analisi ha stabilito l’inasprimento del regime sanzionatorio per talune ipotesi di reato di cui all’art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/2001, prevedendo l’applicabilità delle sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

## 2.1.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO QUALE ESIMENTE

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove la Società dimostri di aver posto in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati (precetto) vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e aggiornandolo in funzione dell'evoluzione.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la Società non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato a un organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine ai Modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la Società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

## 2.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

### 2.2.1 MOTIVAZIONI PER L'ADOZIONE DEL MODELLO

La Società ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del Modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti.

La Società è infatti convinta che l'adozione del Modello costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalle normative di riferimento.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, la Società ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

## 2.2.2 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della Società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di inosservanza e/o Violazione<sup>1</sup> accertata delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'ente;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

## 2.2.2 OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e di illeciti con la finalità di determinare in tutti coloro che operano in nome della Società la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, attraverso l'adozione del Modello, ci si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- • determinare, in tutti coloro che operano per conto della Società nell'ambito di attività sensibili (intese come attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la consapevolezza di poter incorrere, in caso di inosservanza e/o Violazione accertata delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti ed anche nei confronti dell'ente;
- • ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività;
- • consentire alla Società, grazie ad un'azione di un costante controllo ed un'attenta vigilanza monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari ai propri Modelli.

## 2.2.3 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Con riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

- mappatura dettagliata delle attività aziendali "sensibili" ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;
- valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- a identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività dell'ente (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di

<sup>1</sup>Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell'Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing.

attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;

a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

- a definire i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è quindi proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno dell'ente e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, l'ente ha individuato le procedure riferibili al Modello, le ha raccolte in appositi documenti conservati presso la stessa, portandole di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella intranet aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito dell'ente.

## 2.2.4 STRUTTURE ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Il Modello, la cui presente "Parte Generale" ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni dell'ente in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

1. un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali)
2. la "Parte Speciale" del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all'ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti
3. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;
4. un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni. In tal senso gli ulteriori documenti aziendali fondamentali che rappresentano un riferimento per il Modello sono:
  - l'organigramma;
  - Deleghe, Procure, Mandati e i Verbali degli organi della Società;
  - Contratti di servizio.

Si precisa che dall'analisi condotta è stata ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione delle seguenti famiglie di reati:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1 del D.lgs. n. 231/2001);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. n. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del D.Lgs. n. 231/2001)
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies del D.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Artt. 25-septiesdecies e duodevices del D.lgs. n. 231/2001).

Ciò in quanto si tratta di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività della Società, non assumono particolare rilevanza, in quanto:

- si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dall'ente;
- i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

## 2.2.5 MAPPA DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI “SENSIBILI”

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto.

L'attività di mappatura, riportata dettagliatamente in incipit alla parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come “sensibili”.

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate tredici Parti Speciali:

- Parte Speciale A – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, previsto ai sensi dell'art. 25-decies del Decreto;
- Parte Speciale B – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Parte Speciale C – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter ossia ai reati societari;
- Parte Speciale D – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-bis e bis1 relativi ai reati contro l'industria ed il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Parte Speciale E – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-novies relativo ai delitti contro il diritto d'autore;
- Parte Speciale F – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis relative ai delitti informatici;
- Parte Speciale G – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24-ter relative ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (L. n. 146/2006);
- Parte Speciale H – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-octies e 25-octies.1 ossia ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Parte Speciale I – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies ossia ai reati ambientali;
- Parte Speciale L – è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies ossia al reato di “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- Parte Speciale M – è riferita al reato di cui all'art. 25-quinquies ossia “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”;
- Parte Speciale N – è riferita ai reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies ossia ai “Reati tributari”;
- Parte Speciale O – è riferita al reato di cui all'art. 25-sexiesdecies ossia al “Contrabbando”.

## 2.2.6 ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL MODELLO

L'adozione del Modello è attuata dal C.d.A. tramite apposita delibera.

L'applicazione del Modello ed i controlli sulla sua efficacia vengono effettuati dall'Organismo di Vigilanza.

Con la medesima delibera il C.d.A. conferisce ad un organismo ad hoc l'incarico di assumere le funzioni di organo di controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

## 2.2.7 DIFESA DELL'ENTE E NOMINA DEL DIFENSORE

Coerentemente alle previsioni di cui all'art. 39 c.1 del D.lgs. 231/2001<sup>2</sup>, nel caso di instaurazione di un procedimento nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001, la nomina del difensore dovrà avvenire a cura di un soggetto munito dei necessari poteri, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi con la Società. In tali casi il difensore della Società non potrà essere nominato da un soggetto indagato/imputato nell'ambito del predetto procedimento<sup>3</sup>.

# 3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

## 3.1 ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.lgs. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del Decreto l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporre l'aggiornamento è stato individuato in una struttura collegiale.

L'Organismo di Vigilanza è nominato direttamente dal C.d.A., esso deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, ed ha le conoscenze e capacità tecniche necessarie allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dal C.d.A. sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui resta in carica. Il venir meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente al C.d.A. e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo provvede a disciplinare le regole per il proprio funzionamento (qualora ritenga di dover ampliare e meglio documentare quelle già ricomprese all'interno di questo Modello) formalizzandole in apposito regolamento ("Regolamento dell'Organismo di Vigilanza").

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal C.d.A. i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell'attività di Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli ed all'aggiornamento degli stessi in conformità alle prescrizioni del Decreto.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il C.d.A., tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività che esso potrà utilizzare in piena autonomia gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura dell'Organismo di Vigilanza. Eventuali necessità di superamento del budget determinati da specifiche esigenze saranno comunicate dall'Organismo di Vigilanza al C.d.A. e da questi approvate.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone al C.d.A. le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture dell'ente per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, il RSPP), ovvero di consulenti esterni.

<sup>2</sup>L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".

<sup>3</sup>In conformità ai dettami della recente giurisprudenza (i.e. Cass. 22 settembre 2022, n. 35387/2022).

## 3.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organo di Vigilanza e Controllo sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, comunicando all'organo dirigente le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione dell'attività di vigilanza svolta;
2. vigilare sull'efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.lgs. 231/2001;
3. comunicare al C.d.A. eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;
4. comunicare al C.d.A., gli opportuni provvedimenti, le inosservanze del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente.

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali inosservanze e/o Violazioni<sup>4</sup> accertate del D.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni contemplate dal Modello;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi, in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di inosservanza e/o violazione accertata delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;
- svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

- emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora ritenga di dover precisare o, meglio, dettagliare le disposizioni contenute in questo Modello);
- accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con il C.d.A., dell'ausilio di soggetti interni od esterni all'ente, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;

<sup>4</sup>Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell'Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing.

- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica riguardo l'applicazione del Modello;
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'organo dirigente dal Comitato di Segnalazione<sup>5</sup> e, nonché i collaboratori forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali;

L'operato dell'Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro organismo o struttura, ad eccezione del C.d.A., che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza degli interventi dell'Organismo.

L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che l'ente proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

## 3.3 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In conformità a quanto previsto dall'art.6 del D.lgs. 231/2001 è costituito l'Organismo di Vigilanza della Società come funzione interna all'ente, dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

L'organismo si compone di TRE membri, scelti e nominati collegialmente dal C.d.A.

L'eventuale integrazione dell'organo, in caso di rinuncia o di decadenza di uno dei membri, deve avvenire al primo C.d.A. utile.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per un periodo di tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza non sono in alcuna misura delegabili.

I membri dell'Organismo di Vigilanza devono possedere professionalità tecnico scientifica riconosciuta e comprovata da titoli di studio e/o esperienza lavorativa di livello adeguato all'importanza ed alla responsabilità dell'incarico ricevuto.

### 3.3.2 CAUSE DI RINUNCIA

Nel caso in cui un componente intenda rinunciare all'incarico deve darne motivata comunicazione scritta al Presidente, il quale provvederà ad inoltrare tempestivamente la comunicazione al Presidente del C.d.A. per quanto di competenza.

### 3.3.3 INELEGGIBILITÀ E DECADENZA

Fermo restando l'accertamento da parte del Consiglio di amministrazione come di seguito indicato, non possono assumere il ruolo di membri dell'Organismo di Vigilanza e se nominati decadono dall'ufficio coloro che:

- a. abbiano relazioni di parentela entro il II grado o coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) con componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché con soggetti apicali della Società;

<sup>5</sup>Organo autonomo incaricato alla ricezione delle segnalazioni ed allo svolgimento degli accertamenti necessari per verificarne il contenuto. Secondo il Modello D-Orbit, il Comitato è composto da n. 3 componenti dell'Organismo di Vigilanza.

- b. si trovino in conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società e/o le sue controllate tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c. siano titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni di entità tale da comportare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, anche ai sensi dell'articolo 2359 c.c.;
- d. svolgano funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società;
- e. si trovino nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- f. siano sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g. siano stati condannati con sentenza irrevocabile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione:
  - per la commissione di uno dei reati richiamati dal Decreto Legislativo;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o per uno dei delitti previsti dalla legge fallimentare;
  - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- h. abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle di cui sopra.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni del presente paragrafo, per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., fatti comunque salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma secondo, c.p.p.

Sarà cura dell'OdV comunicare tempestivamente per iscritto al Consiglio di amministrazione l'insorgere di cause di decadenza.

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di decadenza, il Consiglio di amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri componenti dell'OdV, previo parere del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di avvenuta decadenza del componente.

Nell'ipotesi in cui l'OdV sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l'audizione preventiva del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all'OdV.

La delibera di decadenza dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.

## Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- a. la condanna con sentenza non definitiva per i reati indicati alla lettera g) tra le cause di ineleggibilità e decadenza;
- b. l'essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni.

Ove si verifichi una delle sopra citate cause di sospensione, il Consiglio di amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'OdV, previo parere del Collegio Sindacale, deve adottare a maggioranza assoluta i provvedimenti che ritiene opportuni sino alla dichiarazione di sospensione del componente.

Nell'ipotesi in cui l'OdV sia composto anche di membri appartenenti al Collegio Sindacale, l'audizione preventiva del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata soltanto nei confronti dei membri del Collegio non appartenenti all'OdV.

La delibera di sospensione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci alla prima occasione utile.

### 3.3.4 REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La revoca dell'Organismo di Vigilanza, possibile per giusta causa, è atto del C.d.A.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dell'Organismo di Vigilanza dovrà intendersi:

- a. l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dalle sedute dell'Organismo di Vigilanza per un periodo superiore a sei mesi;
- b. le dimissioni o la revoca del componente cui è affidata la funzione dell'Organismo di Vigilanza per motivi non attinenti l'esercizio della funzione dell'Organismo di Vigilanza, o l'attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- c. un grave inadempimento dei doveri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza, quale - a titolo meramente esemplificativo - l'omessa redazione del report annuale dell'attività svolta al C.d.A.;

l'omessa o insufficiente vigilanza da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/01, risultante da una sentenza di condanna dell'Ente ai sensi del D.lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero da procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. Il C.d.A. potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del componente dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza ad interim, in attesa che la suddetta sentenza passi in giudicato.

## 3.4 ATTIVITÀ RELAZIONALI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del C.d.A. di:

- relazionare periodicamente sull'andamento del Modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- comunicare puntualmente, in caso di inosservanze e/o violazioni accertate del D.lgs. 231/2001 e/o del Modello ex D.lgs. 231/2001 di cui è a conoscenza;
- comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo può essere consultato in qualsiasi momento al C.d.A., per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche o, in caso di particolari necessità, può informare direttamente e su propria iniziativa gli organi sociali.

## 3.5 RAPPORTI CON COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE

L'Organismo di Vigilanza convoca periodicamente riunioni con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione nel corso dei quali approfondire le principali attività poste in essere nell'ambito delle rispettive competenze ed i rilievi eventualmente emersi. A tali incontri potranno essere invitate le Funzioni aziendali di volta in volta interessate con riferimento alle tematiche oggetto di analisi.

## 3.6 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai fini dell'efficace vigilanza sull'attuazione del Modello Organizzativo, l'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti che possono esporre la Società al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Pertanto, tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, in ragione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, sono tenuti alla trasmissione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza così come indicati nel Modello Organizzativo e riepilogati nella Procedura P02\_Flussi informativi, contenente altresì le modalità di trasmissione.

In particolare, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- l'inidoneità, l'inefficacia del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico e ogni altra informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- aggiornamento del sistema deleghe e della struttura organizzativa della Società;
- eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'ente;
- comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello;
- le operazioni societarie straordinarie della Società.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

In ogni caso all'Organismo di Vigilanza sono conferiti tutti i poteri ai sensi del Modello Organizzativo per richiedere in ogni momento qualsiasi informazione, dato, documento, notizia a tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini dell'ente nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la stessa, che dovranno fornire senza indugio quanto richiesto all'OdV.

Resta altresì fermo il principio che ogni informazione o notizia che ai sensi del Modello Organizzativo possa considerarsi rilevante dovrà essere trasmessa senza indugio all'OdV.

Tutti i Flussi Informativi inviati all'OdV sono trattati e conservati dall'OdV medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 in tema di protezione dei dati personali (GDPR).

## 3.7 SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI - WHISTLEBLOWING

I Destinatari che decidono di effettuare una Segnalazione di Comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che sono dettagliati nell'Allegato II -Le segnalazioni rilevanti ai fini della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing (nel seguito "Violazioni") devono attenersi alle modalità esposte nella Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing.

La segnalazione interna deve essere indirizzata in via esclusiva al Comitato di Segnalazione e può essere effettuata, in via privilegiata, in forma scritta, con le modalità informatiche descritte nell'Allegato IV - Manuale DocsWeb Whistleblowing della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing (dispone sulla pagina del Sito Web della Società dedicata al whistleblowing e sulla Intranet Aziendale).

Ove non sia possibile procedere con la segnalazione in forma scritta, la stessa può esser fatta in **forma orale** attraverso:

- sistema disponibile all'interno della piattaforma di trascrizione Speech-to-Text in real-time (che non effettua registrazione della segnalazione), previo consenso esplicito della persona segnalante. La stessa potrà verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione prima di procedere all'invio della segnalazione.
- incontro diretto fissato con il Comitato di Segnalazione su richiesta del Segnalante, entro un termine ragionevole e presso le sedi della Società. In caso di incontro diretto, su richiesta del Segnalante, il verbale (redatto previo consenso del segnalante) potrà essere da quest'ultimo verificato, rettificato e confermato mediante la propria sottoscrizione (cfr. Allegato I – Verbale delle Segnalazioni di Whistleblowing).

Il divieto di ritorsione è previsto dall'art. 17 del D.lgs. 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.<sup>6</sup> Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

In aggiunta a quanto sopra, resta sempre disponibile il canale informativo dell'Organismo di Vigilanza previsto nella Procedura P02.

<sup>6</sup>L'Art. 17 co. 1 "Gli enti o le persone di cui all'articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione" si riferisce a:

- i segnalanti (si come definiti nella Procedura Whistleblowing);
- i facilitatori (si come definiti nella Procedura Whistleblowing);;
- le persone del medesimo contesto lavorativo (si come definito nella Procedura Whistleblowing) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 4 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza.

L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo in cui gli stessi operano.

L'attività di formazione è obbligatoria ed è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza. L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

Con specifico riferimento ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sarà cura dei Soggetti Delegati, in collaborazione con il RSPP, predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli/ funzioni in materia di sicurezza.

### 4.2 INFORMAZIONE A COLLABORATORI E ALTRI SOGGETTI TERZI

D-Orbit promuove la conoscenza e l'osservanza del Decreto, del Codice Etico e della Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing anche tra i Soggetti Terzi.

Pertanto, il Modello Organizzativo, il Codice Etico e la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing vengono portati a conoscenza dei Soggetti Terzi mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

Inoltre, ai soggetti esterni all'ente (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dall'ente in conformità al Modello ed al Codice Etico. Tale informativa si estende altresì alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico ovvero alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

## 5 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

L'articolo 6, comma 2 lettera c) del Decreto Legislativo richiede l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati. Pertanto, la Società ha ritenuto opportuno, ad integrazione del Modello Organizzativo, adottare la procedura "Attività finanziaria (p.07)" ed emettere una Procedura "Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio (p.13)" che regola per ogni singola tipologia di transazione i soggetti coinvolti ed i relativi poteri, gli strumenti adottati e i collegamenti con il sistema.

## 6 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

### 6.1 PRINCIPI GENERALI

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità dell'inosservanza e/o Violazione accertata rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

Le regole previste nel Modello sono assunte dall'ente in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe; pertanto, l'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una inosservanza e/o Violazione accertata dei principi sanciti dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità diretta dell'Ente.

Al fine di ottemperare alle previsioni del Decreto Legislativo 231/2001 l'ente ha integrato il sistema disciplinare previsto dal CCNL provvedendo ad adeguare e ad aggiornare il sistema preesistente al disposto normativo del citato Decreto 231/2001.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto viene costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, che deve essere informato in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

L'accertamento delle inosservanze e/o delle Violazioni accertata, la gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza delle Funzioni aziendali/degli organi societari a ciò preposte/i e delegate/i.

### 6.2 CRITERI GENERALI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di condotte consistenti (l'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non tassativo) in:

- mancato rispetto dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nelle Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing);
- inosservanze e/o Violazioni accertate integranti, direttamente o indirettamente, un reato presupposto previsto dal Decreto;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla formazione erogata in materia di Decreto, Modello Organizzativo e Codice Etico;
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- mancato rispetto e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure del Modello ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle deleghe;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nelle procedure previste dal Modello;
- mancato rispetto degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV
- violazioni relative al sistema di whistleblowing e più precisamente:
  - Violazioni accertate;
  - violazione della riservatezza del segnalante – o del facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione, dei colleghi, dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante - e della segnalazione

- ritorsioni nei confronti di un segnalante o del facilitatore che assiste un Whistleblower nel processo di segnalazione o divulgazione, dei colleghi, dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante;
- ostacolo/impedimento alla trasmissione della segnalazione alle persone competenti.
- segnalazioni in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riportino informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti.

Nelle ipotesi di inosservanza e/o Violazione accertata delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e nelle Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) il tipo e l'entità delle sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell'autore;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all'ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
8. comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico.

La gravità dell'infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell'infrazione;
- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- l'entità del danno o del pericolo come conseguenze dell'infrazione per l'ente e per i dipendenti;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- le circostanze nelle quali l'infrazione ha avuto luogo.

Il grado della colpa e della recidività dell'infrazione costituisce un'aggravante e comporta l'applicazione di una sanzione più grave.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'instaurazione del procedimento e/o dall'esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

## 6.3 SOGGETTI SOTTOPOSTI

Sono soggetti sottoposti al sistema disciplinare di cui al presente Documento descrittivo del Modello i dipendenti, gli Amministratori ed i collaboratori, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'ente, nell'ambito dei rapporti stessi.

Con particolare riferimento ai soggetti preposti allo svolgimento delle attività legate alla salute e alla sicurezza sul lavoro, sono passibili di sanzioni disciplinari tutti i soggetti che abbiano responsabilità specifiche definite dalle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché dal Modello.

## 6.4 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZE E/O VIOLAZIONI ACCERTATE DA PARTE DEI DIPENDENTI NON DIRIGENTI

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione delle regole comportamentali previste nel Modello sono considerati inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e, pertanto, hanno rilevanza anche quali illeciti disciplinari, nel rispetto delle norme specialistiche (in particolare, CCNL e Contratti Integrativi applicabili) e delle procedure di settore vigenti (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori).

Premesso quanto indicato nei precedenti paragrafi (e in particolare nel §6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni), le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza e/o Violazione accertata del Modello, del Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) sono in ordine di gravità:

1. il richiamo verbale;
2. l'ammonizione scritta;
3. la multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
4. la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
5. il licenziamento con preavviso;
6. il licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento di richiamo verbale si applica in caso di lieve inosservanza e/o Violazione accertata colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) ovvero di errori procedurali dovute a negligenza.

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di inosservanze e/o Violazioni accertate da cui possa derivare l'applicazione del richiamo verbale, il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Il provvedimento della multa si applica qualora, essendo già in corso nel provvedimento del rimprovero scritto si persista nell'inosservanza del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) e si continui ad adottare, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nei predetti documenti.

Il provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni si applica in caso di gravi inosservanze e/o Violazioni delle previsioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico e/o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing), tali da provocare danni all'ente e di esporlo a responsabilità nei confronti di terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, dal Codice Etico e/o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di adozione, nell'espletamento delle attività di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni e/o le procedure e/o le norme interne del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le inosservanze/Violazioni accertate passibili della predetta sanzione rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti comportamenti intenzionali:

- inosservanza e/o Violazione accertata dei principi e delle procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;
- inosservanza e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello o dalle procedure per l'attuazione dello stesso ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

Nel corso del procedimento disciplinare potranno altresì essere disposti provvedimenti cautelari, tra cui la temporanea sospensione dal lavoro, nelle more del procedimento.

Resta inoltre salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari più appropriate nelle altre ipotesi previste dal CCNL.

## 6.5 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZE/ VIOLAZIONI ACCERTATE DA PARTE DEI DIRIGENTI

Con riguardo ai dirigenti, premesso quanto indicato nei precedenti paragrafi, in considerazione del particolare rapporto fiduciario con il datore di lavoro, le inosservanze e/o Violazioni accertate dei principi generali del Modello, del Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) previste dal precedente §6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Pertanto, in tal caso, il datore di lavoro provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle inosservanze/Violazioni commesse.

Le misure disciplinari irrogabili sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicabile e saranno adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e dei criteri di proporzionalità e tenuto conto della gravità, dell'intenzionalità e dell'eventuale recidiva.

In ragione della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, che lega coloro che ricoprono un ruolo dirigenziale nell'ente, nei confronti dei responsabili saranno applicate le seguenti sanzioni:

1. ammonizione scritta;
2. licenziamento con preavviso;
3. licenziamento senza preavviso.

Il provvedimento di ammonizione scritta potrà essere comminato nel caso di inosservanza e/o Violazione accertata non grave di una o più regole comportamentali o procedurali previste dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing). Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentanza all'esterno, l'irrogazione della sanzione del biasimo scritto potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso potrà essere comminato in caso di grave inosservanza e/o Violazione accertata di una o più prescrizioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) tale da configurare un notevole inadempimento.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso potrà essere comminato qualora l'inosservanza e/o la Violazione accertata di una o più prescrizioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'inosservanza e/o la Violazione accertata dei principi di comportamento e/o delle procedure emanate nell'ambito del Modello e/o delle norme interne stabilite dal Modello, dal Codice Etico o dalle procedure ivi richiamate (ivi inclusa Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) aventi rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto Legislativo;

- l'inosservanza e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista da procedure ovvero nell'impedimento, ai soggetti preposti e all'Organismo di Vigilanza, al controllo e all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione.

Resta inoltre salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari più appropriate nelle altre ipotesi previste dal CCNL.

Con riguardo ai dipendenti con qualifica dirigenziale, ai fini della determinazione della sanzione disciplinare più appropriata si terrà altresì conto del ruolo, posizione e livello di responsabilità della persona coinvolta, nonché dell'eventuale rilevanza esterna della condotta, in funzione dell'incarico ricoperto dal dipendente in questione.

## 6.6 PROVVEDIMENTI PER INOSSERVANZE/ VIOLAZIONI ACCERTATE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Premesso quanto indicato nei precedenti paragrafi (e in particolare nel §6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni), le inosservanze e/o Violazioni commissibili da parte degli Amministratori e dei Sindaci possono essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito riassunte:

- mancato rispetto dei principi contenuti nel Modello, nel Codice Etico e nelle Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing);
- mancato rispetto e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti al controllo, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione all'Assemblea dei Soci ed al C.d.A.;
- mancato rispetto dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal Decreto Legislativo.

L'inosservanza e/o la Violazione accertata del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) da parte degli Amministratori può determinare a loro carico, sulla base dei criteri elencati nei precedenti paragrafi:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- sanzione pecuniaria da € 1.000,00 a € 100.000,00,
- la sospensione dalla carica per un periodo non superiore a due anni,
- la destituzione dalla carica, nei casi in cui la violazione sia stata così grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia esistente fra essi e l'ente.

Qualora l'Amministratore sia altresì legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, potranno essere comminate anche le sanzioni di cui ai precedenti paragrafi 6.4 e 6.5.

L'irrogazione di queste sanzioni o l'archiviazione del relativo procedimento spettano all'Assemblea dei Soci su proposta dell'Organo di Vigilanza, cui è affidato il compito di avviare e svolgere la relativa attività istruttoria con conseguente proposta ogni qualvolta emerga il fumus di un'avvenuta infrazione.

La proposta di sanzione non è valida se non è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea dei soci.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta comunque salva la facoltà dell'ente di proporre azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

Per le violazioni del Modello, del Codice Etico o delle procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedure ivi richiamate (ivi inclusa la Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing) derivanti da condotte ascrivibili ad uno o più dei componenti del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea per valutare, in funzione del grado di volontarietà e dell'entità dell'eventuale danno arrecato alla Società, l'adozione della revoca per giusta causa da sottoporre all'approvazione nelle sedi competenti.

Qualora l'inosservanza del Modello sia imputabile alla Società di revisione, le sanzioni a quest'ultima applicabili rimangono quelle previste al punto successivo per i soggetti terzi. La competenza ad applicare dette sanzioni spetta all'Assemblea dei Soci.

È fatta salva la esperibilità dell'azione di responsabilità e la conseguente richiesta risarcitoria in base alle norme del Codice civile.

## 6.7 SANZIONI NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Per quanto riguarda i collaboratori, i fornitori e/o i soggetti aventi relazioni d'affari con l'ente, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alle stesse, D-Orbit ritiene che ogni comportamento posto in essere che possa comportare il rischio di commissione di uno dei reati presupposto del Decreto sia da censurare. Pertanto, le condotte consistenti:

- a. nel mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società attinenti all'oggetto dell'incarico;
- b. in comportamenti, atti od omissioni integranti un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- c. nelle ulteriori ipotesi consistenti in illeciti comportamentali individuate nella Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni di whistleblowing,

potrebbero costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge, e quindi comportare – nei casi più gravi e coerentemente con le previsioni contrattuali - la risoluzione del contratto e/o la revoca dell'incarico nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società.

A tal fine è previsto, soprattutto nel caso di attività affidate a terzi in "outsourcing", l'inserimento nei contratti di specifiche clausole che

- diano atto della conoscenza del Decreto da parte dei terzi,
- richiedano l'assunzione di un impegno degli stessi ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso),
- iii) disciplinino le conseguenze in caso di violazione delle previsioni contenute nella citata clausola; ovvero, in assenza di tale obbligazione contrattuale, una dichiarazione unilaterale da parte del terzo o del collaboratore circa la conoscenza del Decreto e l'impegno a improntare la propria attività al rispetto delle previsioni dello stesso.

# 7 APPROVAZIONE, MODIFICA E ATTUAZIONE DEL MODELLO

## 7.1 APPROVAZIONE ADOZIONE DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del C.d.A. È pertanto rimessa a quest'ultimo la responsabilità di approvare e adottare, mediante apposita delibera, il Modello.

Questo Modello è stato adottato con delibera del C.d.A.

## 7.2 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni del Decreto, sono anch'esse rimesse alla competenza del C.d.A. Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inserimento di ulteriori Parti Speciali;
- modifiche di alcune parti del presente documento;
- modifica del Sistema Sanzionatorio.

È riconosciuta al C.d.A. la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

## 7.3 ATTUAZIONE DEL MODELLO

È compito del C.d.A. provvedere all'attuazione del Modello mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso.

Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il C.d.A. deve altresì garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) dell'ente in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

## 8 APPENDICE

### 8.1 DOCUMENTI CHE IMPLEMENTANO I PROTOCOLLI DEFINITI PER IL MODELLO 231

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

- MAPPATURA PROCESSI AZIENDALI
- PARTE SPECIALE A – I reati contro la pubblica amministrazione e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- PARTE SPECIALE B – I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro
- PARTE SPECIALE C – I reati societari
- PARTE SPECIALE D – I reati contro l'industria ed il commercio e i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
- PARTE SPECIALE E – Delitti contro il diritto d'autore
- PARTE SPECIALE F – Delitti informatici
- PARTE SPECIALE G – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali
- PARTE SPECIALE H – Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
- PARTE SPECIALE I – I reati ambientali
- PARTE SPECIALE L – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- PARTE SPECIALE M – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- PARTE SPECIALE N – Reati tributari
- PARTE SPECIALE O – Contrabbando
- PROCEDURE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PARTE SPECIALE:
  - Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) (p.01);
  - Flussi Informativi (p.02);
  - Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (p.03);
  - Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio (p.04);
  - Gestione delle attività di comunicazione, marketing e partecipazione/organizzazione di congressi, convegni ed eventi (p.05);
  - Deleghe di funzione (p.06);
  - Attività finanziaria (p.07);
  - Adempimenti fiscali (p.08);
  - Salute, Sicurezza e Ambiente (p.09);
  - Finanziamenti pubblici e gare (p.10);
  - Import/export e adempimenti doganali (p.11);
  - Rapporti Intercompany (p.12);
  - Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio (p.13);
  - Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive.

- Procedura per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing
- SISTEMA ORGANIZZATIVO
  - Organigramma
  - Deleghe
  - Delibere del C.d.A.
- SISTEMA DI GESTIONE A NORMA UNI INAL
- MANUALE SISTEMA QUALITÀ ISO 9001: 2015 e relative PROCEDURE ED ISTRUZIONI
- Sistemi di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa.
- Certificazione ISO/IEC 27001 rilasciata e documentazione e politiche a supporto
- Lettera dell'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) di attribuzione formale a D-Orbit della classificazione ★★★ del Rating di Legalità.



**D - O R B I T**  
*NEW SPACE SOLUTIONS*



**D - O R B I T**  
NEW SPACE SOLUTIONS

# Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 – **Parte Speciale**

**Revision:** 6

**Date:** 2025

**Status:** Approved



# INDICE

1. Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 24, 25 e 25 decies D.lgs. 231/2001)	4
2. Parte speciale B – Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 231/2001)	21
3. Parte speciale C – Reati societari (art. 25 ter D.lgs. 231/2001)	37
4. Parte speciale D – Reati contro l’industria ed il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis e 25 bis.1 D.lgs. 231/2001)	48
5. Parte Speciale E – Delitti contro il diritto d’autore (Art. 25 novies D.lgs. 231/2001)	57
6. Parte Speciale F – Delitti informatici (Art. 24 bis D.lgs. 231/2001)	63
7. Parte Speciale G – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (L. n. 146/2006)	74
8. Parte Speciale H – Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	85
9. Parte Speciale I – Reati ambientali	94
10. Parte Speciale L – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	102
11. Parte Speciale M – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	105
12. Parte Speciale N – Reati Tributarî	108
13. Parte Speciale O – Contrabbando	118

# 1. PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 24, 25 E 25 DECIES D.LGS. 231/2001)

## 1.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25-decies, ossia i reati contro la Pubblica Amministrazione e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione e il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

## 1.2 REATI PREVISTI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

Con riferimento all'art. 24 del D.lgs. 231/2001:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa [in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica [in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (art. 640 ter c.p.).

Con riferimento all'art. 25 del D.lgs. 231/2001:

- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 l. 898/1986).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

### 1.3 DEFINIZIONI

Per "**Contributi**" s'intendono i concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito).

Per "**Finanziamenti**" si intendono gli atti negoziali, con i quali vengono erogate, ad opera dello Stato o di altro Ente Pubblico, ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine e con pagamento degli interessi, in parte o totalmente.

Per "**Pubblica Amministrazione**", s'intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgano una "funzione pubblica", un "pubblico servizio" o "servizio di pubblica necessità".

Per "**Funzione Pubblica**" si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le funzioni legislative (Stato, Regioni, ecc.), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali - es. U.E. - membri delle Authorities, dell'Antitrust, delle Camere di Commercio, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia, quali curatori fallimentari, ecc.).

Per "**Pubblico Servizio**" si intendono le attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale ed assoggettate alla vigilanza di un'Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all'istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali Uffici Postali, Uffici Doganali, Ferrovie, Autostrade, Ente Fieristico ecc.).

Per "**Servizio di pubblica necessità**" si intendono le attività professionali il cui esercizio non è consentito senza previa autorizzazione amministrativa ed abilitazione da parte dello Stato (avvocato, notaio, medico, farmacista, ecc.), nel momento in cui il pubblico è per legge tenuto ad avvalersene, ed altre attività, svolte da privati, che presuppongono un'autorizzazione amministrativa (rivendita di tabacchi, agenzie di cambio, ecc.).

Gli artt. 357, 358 e 359 c.p. includono le definizioni di "pubblico ufficiale", di "incaricato di pubblico servizio" e di "persone esercenti un servizio di pubblica necessità".

#### **Art. 357 c.p. - Nozione del Pubblico Ufficiale**

Agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

### **Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

### **Art. 359 c.p. – Nozione della persona esercente un servizio di pubblica necessità**

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo quali: Ministeri; Camera e Senato; Dipartimento Politiche Comunitarie; Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas; Banca d'Italia; Consob; Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Agenzia delle Entrate; ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo;
- Regioni;
- Province;
- Comuni;
- Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Ordini e Collegi Professionali;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Borsa Italiana S.p.A.;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali: INPS; CNR; INAIL; INPDAl; INPDAP; ISTAT; ENASARCO;
- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Ciò premesso, sulla base della dottrina e della giurisprudenza, è possibile dedurre alcuni indicatori del carattere pubblicistico dell'ente, anche quando sono società di diritto privato e/o a partecipazione pubblica. In particolare, si considera elemento indicativo di una natura pubblica dell'ente:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori od altri poteri speciali da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- contribuzioni ed apporti finanziari da parte di una pubblica amministrazione;
- la presenza di un interesse pubblico in seno all'attività economica.

In conclusione, l'elemento discriminante effettivo per valutare se un soggetto riveste o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" non è tanto rappresentato dalla natura giuridica dell'ente, ma quanto dalle funzioni ed attività effettivamente svolte dall'ente, ed in particolare se essi costituiscono una tutela di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale della collettività, come ad esempio, la tutela dei diritti dell'individuo costituzionalmente protetti (sicurezza, sanità, istruzione, etc.).

## 1.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Adempimenti fiscali (Finance)	Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)	Richiesta ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di Enti Pubblici	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Strategic Finance Distributed Space Business Development Legal People Institutional Public Affairs IR Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei connessi ad adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali e gestione dei rapporti con Autorità Garanti	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Communications Distributed Space Finance Legal People Business Development Institutional Public Affairs IR Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione di verifiche ispettive	General Manager Chief of Staff Finance Legal People Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione della richiesta di autorizzazioni, licenze o concessioni	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Strategic Finance Legal Information Technology Institutional Public Affairs Consulente esterno

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria	Chief Executive Officer Finance Legal People
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l’attività negoziazione/ stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Finance Legal
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software (Program management - System Engineering)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Operations
25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione	Flussi finanziari e monetari	Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)	Richiesta ed erogazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate da parte di Enti Pubblici	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Business Development Legal People Institutional Public Affairs IR Consulente esterno

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti Pubblici (nazionali, europei e internazionali)	Gestione dei rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei connessi ad adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali e gestione dei rapporti con Autorità Garanti	Chief Executive Officer Chief of Staff Communications Distributed Space Finance Legal People Institutional Public Affairs IR Consulente esterno
Gestione delle attività di sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali		Chief Executive Officer Commercial Communications Legal Institutional Public Affairs	
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione di verifiche ispettive		Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Legal People Institutional Public Affairs Consulente esterno	
Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei in occasione della richiesta di autorizzazioni, licenze o concessioni		Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Legal Institutional Public Affairs Consulente esterno	
	Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Chief Executive Officer Legal People
Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)		Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Commercial Legal Consulente esterno	

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
		Partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l'attività negoziazione/ stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale	Chief Executive Officer General Manager Business Development Commercial Legal
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Gestione del sistema premiante e di incentivazione	Chief Executive Officer Remuneration Committee Consiglio di amministrazione General Manager Chief of Staff Finance People Consulente esterno
	Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori	Gestione del processo di selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato	Chief Executive Officer Commercial
25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance Legal People

## 1.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A

Come indicato nella matrice di cui al precedente §1.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 1.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 316 bis c.p. - Malversazione di erogazioni pubbliche	La Società, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico o dall’Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, in sede di rendicontazione fornisce informazioni non veritiere al fine di dissimulare l’utilizzo delle somme ottenute.
	Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche	La Società, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici anche appartenenti all’Unione Europea.
	Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti (a titolo esemplificativo, promessa di sottoscrizione di contratti di subfornitura a prezzi vantaggiosi, accordi illeciti circa la partecipazione o non partecipazione a prossime procedure di gara ovvero - nel caso di gara improntata al criterio del massimo ribasso del prezzo - accordi illeciti circa le percentuali di ribasso da proporre al fine di presentare offerte concordate): - impedisce o turba una procedura di gara o - allontana gli ulteriori offerenti da una procedura di gara al fine di ottenere un indebito vantaggio nell’interesse o a vantaggio della Società (es. aggiudicazione della procedura di gara).

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti (a titolo esemplificativo, promessa di sottoscrizione di contratti di subfornitura a prezzi vantaggiosi, accordi illeciti circa la partecipazione o non partecipazione a prossime procedure di gara ovvero - nel caso di gara improntata al criterio del massimo ribasso del prezzo - accordi illeciti circa le percentuali di ribasso da proporre al fine di presentare offerte concordate):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impedisce o turba una procedura di gara o</li> <li>- allontana gli ulteriori offerenti da una procedura di gara al fine di ottenere un indebito vantaggio nell'interesse o a vantaggio della Società (es. aggiudicazione della procedura di gara).</li> </ul>
	Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società commette frode nell'esecuzione (o nell'esecuzione per conto di un soggetto terzo) degli obblighi contrattuali sanciti nel contratto d'appalto al fine di ottenere un ingiusto profitto per la Società a danno della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nell'esecuzione (o nell'esecuzione per conto di un soggetto terzo) di un contratto di somministrazione, consegna tacitamente, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società, un bene con caratteristiche diverse e inferiori rispetto a quelle pattuite.</p>
	Art. 640 c. 2 n.1 c.p. - Truffa [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea]	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione delle dichiarazioni fiscali) al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce in errore un Pubblico Ufficiale/Giudice/CTU/ cancelliere mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti) al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione.</p>
	Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti) al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
	Art. 640 ter c.p. - Frode informatica [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea]	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società altera il funzionamento di un sistema informatico / telematico ovvero altera indebitamente i dati o le informazioni ivi contenute al fine di ottenere un indebito vantaggio ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
<p>25 - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione</p>	<p>Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione</p> <p>Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</p> <p>Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti</p> <p>Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari</p> <p>Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</p> <p>Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore</p> <p>Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 322 bis c.p. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre o promette denaro od altra utilità ad un Pubblico Ufficiale, ad un Incaricato di Pubblico Servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di tale soggetto.</p> <p>La Società eroga ad un dipendente incentivi in denaro, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un Pubblico Ufficiale o di un Incaricato di Pubblico Servizio.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo, offre o promette denaro a un giudice / CTU / cancellerie affinché compia atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio al fine di favorire la Società.</p> <p>La Società assume (o promette di assumere) una persona vicina o gradita ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, non uniformata a criteri strettamente meritocratici e/o non giustificata da necessità organizzative, per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di tale soggetto.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	<p>Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre o promette denaro o altra utilità economica ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio o un membro delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.</p>
	<p>Art. 314 co. I c.p. - Peculato</p> <p>Art. 314-bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in concorso con un soggetto che riveste il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, convince un funzionario o un membro delle Istituzioni Pubbliche con cui la Società si interfaccia (ad es. Agenzia Spaziale Italiana - ESA) ad appropriarsi dei fondi o risorse dell'Istituzione Pubblica e a investirli nella Società.</p> <p>La Società, in concorso con un soggetto che riveste il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, giovandosi del possesso di denaro o altra cosa mobile in capo ad un funzionario o un membro delle Istituzioni con cui la Società si interfaccia (ad es. Agenzia Spaziale Italiana - ESA), si appropria di fondi o risorse dell'Istituzione Pubblica e li destina nella Società.</p>
	<p>Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in concorso con un soggetto che riveste il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, convince un funzionario o un membro delle Istituzioni con cui la Società si interfaccia (ad es. Agenzia Spaziale Italiana - ESA) a ricevere, giovandosi dell'errore di un terzo, fondi dell'Istituzione Pubblica e a investirli nella Società.</p>
<p>25 decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce un soggetto che abbia facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci, favorendo in tale modo la Società.</p>

Per la trattazione approfitta dei reati e delle potenziali modalità di commissione degli stessi con riferimento a ciascun processo a rischio, si rimanda al contenuto del documento di risk assessment.

## 1.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. (ivi inclusi quelli con i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giudici, cancellieri, periti, consulenti tecnici, legali o consulenti incaricati) sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza, collaborazione, disponibilità e rispetto del ruolo istituzionale;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento della funzione o del servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- puntuale, chiara, oggettiva ed esaustiva messa a disposizione di dati e documenti in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- osservanza dei principi di tempestività, correttezza, chiarezza, completezza ed accuratezza nella predisposizione della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione, anche in occasione delle richieste di Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni dello stesso tipo nonché nella partecipazione a procedure di gara e nelle fasi prodromiche;
- comunicazione, nella forma e nei modi idonei, di eventuali situazioni di conflitto d'interesse;
- utilizzo di Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti ricevuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee coerente alle finalità per le quali sono richiesti ed ottenuti;
- corretta esecuzione degli adempimenti convenuti con lo Stato (ad es. fornitura di beni e/o servizi coerentemente alle previsioni contrattuali, enti pubblici in genere ed imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità o dell'Unione Europea);
- informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- promettere o riconoscere compensi in favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo d'incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- dare o promettere ad un Pubblico Ufficiale / Incaricato di Pubblico Servizio denaro o altre utilità affinché questo eserciti le proprie funzioni o i propri poteri, ovvero affinché compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio;
- dare o promettere denaro o altra utilità a Giudici, Cancellieri, Periti o Consulenti Tecnici ovvero ad altri soggetti coinvolti nella gestione dei procedimenti giudiziari (ivi compresi i legali ed i consulenti incaricati) al fine di ottenere indebiti vantaggi (ad esempio: una sentenza favorevole per la Società);
- alterare o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione;

- tenere una condotta ingannevole né porre in essere atti che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società, anche al fine di ottenere Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni ovvero altre erogazioni dello stesso tipo;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, al fine di conseguire indebitamente Contributi, Finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni o altre erogazioni concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
- destinare le somme ricevute dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee a titolo di Contributi, sovvenzioni o Finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, a finalità diverse;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le controparti in errore di valutazione tecnico-economica delle forniture di beni e/o servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa ovvero di accedere a tali sistemi attraverso il furto o l'indebito utilizzo di identità digitale;
- attuare comportamenti che abbiano lo scopo o anche solo l'effetto di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di quest'ultima;
- assumere personale senza rispettare i criteri di trasparenza, pari opportunità e le fasi di selezione e valutazione richieste per la copertura di ruolo;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale e, in generale, di avvalersi di Collaboratori esterni, come mezzo materiale per concludere accordi corruttivi con Pubblici Ufficiali / Incaricati di pubblico servizio al fine ottenere vantaggi indebiti per la Società;
- appropriarsi o destinare ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni denaro o altra cosa mobile altrui favorendo la Società;
- di ricevere o ritenere indebitamente denaro o altra utilità giovandosi dell'errore altrui;
- allontanare potenziali offerenti da una specifica procedura competitiva di interesse della Società, tramite violenza o minaccia ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- turbare una specifica procedura competitiva tramite promessa di denaro o con doni, collusioni o altri mezzi fraudolenti o con violenza o minaccia;
- turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione (ad esempio, al fine della redazione di un c.d. bando fotografia);
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner di ATI o altre forme di associazioni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- indurre i soggetti, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci favorendo in tal modo la Società;
- intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti;
- promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti.

## 1.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 1.8.1 Procedure

- P.02\_Flussi informativi
- P.03\_Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- P.04\_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.06\_Deleghe di funzione
- P.07\_Actività finanziaria
- P.08\_Adempimenti Fiscali
- P.10\_Finanziamenti Pubblici e Gare
- Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive
- PP-007 Production Process Qualification
- PP-010 Inspections and Tests
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- PP-008 Procurement Process
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction
- PP-036 Company Expense Report Policy
- PP-127 Credit Collection
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- Manuale del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001 e relative procedure e istruzioni
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

## 1.8.2 Altri presidi di controllo

Premesso quanto indicato nelle procedure riepilogate al precedente §1.8.1, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;
- gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la brand image di D-ORBIT S.p.A.;
- tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato, per consentire all'Organismo di Vigilanza. le verifiche al riguardo; ai fini del presente divieto, si ritiene di modico valore, un regalo il cui valore normale sia inferiore ad euro 100,00 (cento/00);
- è vietato ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza, che ne valuta la correttezza e provvede a comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica di D-ORBIT S.p.A. in materia;
- D-ORBIT S.p.A., non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Funzioni Aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio;
- di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- le credenziali di accesso ai portali sono intestate ai legali rappresentanti della Società;
- tutta la documentazione da trasmettere alle Istituzioni Pubbliche deve essere sottoscritta da soggetti dotati di poteri di rappresentanza sulla base del sistema delle deleghe e dei poteri in vigore.

### 1.8.2.1 Responsabile Interno (Process Owner)

Ogni operazione rientrante nelle Attività Sensibili deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Attività Sensibile;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;

- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Attività Sensibile di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni, ferma restando la loro responsabilità, possono nominare dei "Sub Responsabili Interni", cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti alle operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio.

Per ogni singola operazione rientrante in un'Attività Sensibile, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

- predisposizione di un Archivio da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo;
- messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dell'Archivio stesso, curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
- documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione, contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:
  - l'identificazione dei partecipanti;
  - l'oggetto dell'incontro;
  - l'individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte.

### 1.8.2.2 Archivio per le singole operazioni a rischio

Dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Attività Sensibile attinente all'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
  - **rapporti con Enti della Pubblica Amministrazione o Enti Pubblici Europei connessi ad adempimenti previdenziali, assicurativi, fiscali e gestione dei rapporti con Autorità Garanti e altre richieste indirizzate alla Pubblica Amministrazione, ivi incluse quelle relative ad autorizzazioni, licenze o concessioni**, per le quali i soggetti deputati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero i consulenti esterni incaricati o le Funzioni Aziendali che operano su mandato o per conto della Società devono:
    - interloquire esclusivamente con il funzionario di riferimento della Pubblica Amministrazione in ragione dello specifico incarico da questi ricoperto;
    - comunicare, senza ritardo, eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, o da soggetti terzi rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità.
  - i rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio intrattenuti in occasione di verifiche ispettive, per le quali è fatto obbligo di avvertire il CEO ovvero un altro soggetto individuato in base al sistema di deleghe e di procure vigente e di fornire agli ispettori tutta la documentazione richiesta. Al termine dell'accertamento, la Funzione Aziendale coinvolta assiste il funzionario pubblico nella stesura del verbale di accertamento e delle eventuali prescrizioni, verificando che i contenuti delle prescrizioni siano chiari ed attuabili e che i termini stabiliti dall'ispettore siano congrui in relazione agli interventi da attuare. Il rappresentante della Società presente alla visita - ovvero un soggetto da esso delegato - sottoscrive il verbale prodotto dal Funzionario Pubblico.

- **gestione delle attività di sostegno alle politiche di sviluppo e relazioni istituzionali**, per le quali è fatto obbligo di tenere traccia di un report contenente data e luogo dell'incontro, soggetti partecipanti, indicazione degli interessi rappresentati, illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta e soggetti nel cui interesse l'attività è stata svolta;
- **partecipazione a procedure di gara bandite dalla P.A. Enti locali, imprese pubbliche o da organismi di diritto pubblico:**
  - invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
  - invio dell'offerta non vincolante;
  - invio dell'offerta vincolante;
  - altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione necessaria, validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
  - garanzie rilasciate;
  - sito della procedura;
  - aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
  - conclusione dell'operazione.
- **procedure di erogazione di Contributi, Finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate:**
  - modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del Contributo, Finanziamento, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate;
  - richiesta di Contributo, Finanziamento, sovvenzioni, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate;
  - passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
  - eventuali garanzie rilasciate;
  - esito della procedura;
  - stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
  - rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
  - l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate) e la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione (per Collaboratori che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate);
  - l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-ORBIT S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi);
  - la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
  - altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa).

## 2. PARTE SPECIALE B – REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001)

### 2.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione della Sicurezza applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Tale parte del Modello è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008. La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, parti integranti della presente parte speciale:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi e suoi eventuali aggiornamenti/allegati (i.e. Protocollo anti Covid 19);
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

D-ORBIT S.p.A. riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Società (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure aziendali.

La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle Attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;

- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la Prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali nelle attività di analisi e Prevenzione dei rischi.

Tutta la Società, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

## 2.2 REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni<sup>1</sup> personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 comma 3 c.p.)

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel Datore di Lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. Datore di Lavoro, Dirigente, Preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

<sup>1</sup> Per lesione si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

## 2.3 DEFINIZIONI

Per “**Addestramento**” si intende il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.

Per “**ASPP**” persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l).

Per “**Attrezzatura**” si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Per “**Buona prassi**” soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’art. 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’art. 6, che provvede ad assicurarne la più ampia diffusione.

Per “**Datore di Lavoro**” si intende il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa diretto all’attuazione di tutti gli obblighi fissati dal TUS.

Per “**Dirigente**” si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

Per “**Formazione**” processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di Prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Per “**Lavoratore**” si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Per “**Luogo di lavoro**” si intende il luogo destinato a ospitare posti di lavoro, ubicato all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Per “**Medico Competente**” si intende il responsabile della sorveglianza sanitaria aziendale e, di conseguenza, di stabilire periodicamente l’idoneità dei dipendenti alle mansioni e di valutarne le condizioni di lavoro, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); di valutare le condizioni di salute rispetto all’attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.

Per “**Preposto**” si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Per “**Prevenzione**” il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

Per “**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**” si intende il soggetto eletto o designato dai lavoratori al fine di partecipare alle attività di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori medesimi.

Per “**Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**” si intende la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del TUS designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di Prevenzione e protezione dai rischi.

Per “**Servizio di prevenzione e protezione dai rischi**” si intende l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Per “**TUS (o “D.lgs. 81/2008”)**” si intende il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per “**Valutazione dei rischi**” si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di Prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

## 2.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 septies - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Gestione degli adempimenti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Health and Safety)	Individuazione e formalizzazione delle responsabilità dei soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza (Datore di lavoro, Delegato, Preposti alla sicurezza, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, Medici competenti, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)	Consiglio di amministrazione General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Datore di lavoro RSPP
		Effettuazione e formalizzazione della Valutazione dei Rischi	Datore di lavoro RSPP
		Programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff People Datore di lavoro Medico competente RSPP
		Predisposizione, trasmissione e illustrazione di istruzioni, procedure, processi diretti a disciplinare le attività lavorative in sicurezza ovvero a regolamentare ambiti di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff People Quality Datore di lavoro RSPP

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
		Programmazione, effettuazione, registrazione delle attività di informazione e formazione generale e specifica	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff People Datore di lavoro RSPP HSE
		Valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare di prevenzione incendi e pronto soccorso	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Datore di lavoro RSPP HSE
		Valutazione dell' idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e gestione operativa delle interferenze lavorative	General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff People Operations Datore di lavoro RSPP HSE

## 2.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Come indicato nella matrice di cui al precedente §2.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Fornitori, Appaltatori, Outsourcer, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 2.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
<p>Art. 25 septies - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</p>	<p>Art. 590 c. 3 c.p. - Lesioni personali colpose</p> <p>Art. 589 c.p. - Omicidio colposo</p>	<p>La mancata individuazione dei soggetti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza fa venire meno il coordinamento e la funzione di vigilanza e controllo sui lavoratori, provocando ovvero favorendo l'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio o la malattia professionale (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.</p>
		<p>La mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) comporta la mancata, inefficace o insufficiente valutazione di un rischio che causa o concorre a causare la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio o la malattia professionale (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.</p>
		<p>La mancata programmazione ed attuazione della sorveglianza sanitaria a favore dei lavoratori provocano un infortunio o una malattia professionale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio o la malattia professionale (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.</p>
		<p>La mancata o incompleta predisposizione di istruzioni e procedure provoca o favorisce l'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.</p>
		<p>La mancata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai generali obblighi di sicurezza ed agli specifici rischi lavorativi favorisce o è causa diretta dell'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio o la malattia professionale (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.</p>
		<p>La mancata gestione preventiva ed operativa di potenziali emergenze provoca ovvero favorisce l'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore.</p>
		<p>La mancata valutazione dell'idoneità degli appaltatori, la mancata o carente redazione del DUVRI, l'omissione di vigilanza e controllo operativo, non consentono la gestione delle interferenze lavorative e provocano ovvero favoriscono l'evento incidentale e si verifica la morte (omicidio colposo) ovvero l'infortunio (lesioni gravi o gravissime) di un lavoratore o di altro soggetto presente sul luogo di lavoro.</p>

## 2.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti per coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Valutazione dei Rischi, gestione degli incidenti, audit e verifiche periodiche, sorveglianza sanitaria, aggiornamento delle procedure, attività di formazione – informazione – Addestramento, gestione di rischi interferenziali, cantieri e gestione delle attività connesse a situazione di emergenza o primo soccorso);
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre Attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a propria disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-septies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

## 2.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 2.8.1 Procedure

- P09\_Salute, Sicurezza e Ambiente
- Sistema di gestione a norma UNI INAIL
- P02\_Flussi Informativi
- P06\_Deleghe di funzioni
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni

- PP-090 Chemicals management process
- PP-122 Waste Management
- PP-022 Recruitment Management Process;
- PP-092 Training Management Process;
- OI-052 Worked hours report;
- OI-090 People Portal User Manual;
- OI-091 Induction
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

## 2.8.2 Altri presidi di controllo

### 2.8.2.1 Sistema organizzativo

La Società ha adottato un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di:

- effettività;
- sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
- idoneità tecnico-professionale del delegato;
- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

La Società ha formalmente individuato il Datore di lavoro. La legislazione che regola gli aspetti della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro richiama sempre come destinatario primario, ma comunque non esclusivo, degli obblighi e delle corrispondenti responsabilità penali il Datore di Lavoro, che quindi è da individuarsi necessariamente in una persona fisica, in specie per società di capitali di natura privata avente personalità giuridica.

In caso di conferimento di delega, il soggetto delegato deve essere consapevole delle funzioni ad esso delegate e la delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve:

- risultare da atto scritto recante data certa;
- essere diretta ad un soggetto che possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (ex art. 16, comma 1, TUSL, il successivo comma 2 prevede la necessaria conoscibilità della delega mediante adeguata e tempestiva pubblicità);
- attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- essere accettata dal delegato per iscritto.

In merito alle attribuzioni di responsabilità, a distinguo dalla normativa che l'ha preceduto, il TUS all'art. 299 introduce in maniera chiara ed a livello normato quanto fino ad ora era previsto solo in via giurisprudenziale con riguardo al cosiddetto "Esercizio di fatto di poteri direttivi", recitando come segue: "Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e)\* [(b) = Datore di Lavoro / d) = Dirigente / e) = Preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti."

Pertanto, noti gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, come stabilito all'art. 17 del TUS:

- a. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28;
- b. la designazione del responsabile del servizio di Prevenzione e protezione dai rischi,

è essenziale ricordare, per opportuna e maggiore chiarezza, che tale soggetto, in particolare ai fini delle attribuzioni di responsabilità penali in caso di incidente od infortunio, viene così individuato:

IN SENSO FORMALE	con il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore;
IN SENSO SOSTANZIALE	con il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 626/94 e ss.mm. in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa;
DI FATTO	con chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto, anche solo per un tempo limitato, posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da potere loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire.

Quindi, a seconda dei diversi contesti, deve essere chiaro che il ruolo di datore di lavoro può ricondursi anche a quel soggetto fisico che di fatto, anche per intervalli temporali circoscritti e per attività limitate, ne svolge la mansione. Di fatto la giurisprudenza pregressa all'entrata in vigore del TUS già aveva ribadito più volte tale concetto sottolineando in diverse occasioni<sup>2</sup> che il datore di lavoro è sostanzialmente: *“Chi dà in concreto l'ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione di questo, e si inserisce ed assume di fatto la mansione di Dirigente sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga fatto nel rispetto delle norme antinfortunistiche”*.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Infatti, in caso di delega ex art. 16 D.lgs. n. 81 del 2008 permane, comunque, in capo al datore di lavoro delegante un preciso dovere di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e, prima ancora, come già chiarito, un preciso dovere di individuare quale destinatario dei poteri e delle attribuzioni un soggetto dotato delle professionalità e delle competenze necessarie. Sul piano della responsabilità significa che il soggetto delegante potrà essere chiamato a rispondere degli eventi illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando che abbia avuto un ruolo eziologico rispetto agli accadimenti<sup>3</sup>. Peraltro, nell'individuazione della responsabilità del datore di lavoro delegante, al fine di non incorrere nel rischio di configurare responsabilità di posizione del datore di lavoro che sarebbe in contrasto, fra l'altro, con la stessa previsione dell'istituto della delega, si è sostenuto nella giurisprudenza di legittimità che la vigilanza deve riguardare non il merito delle singole scelte bensì il complessivo adempimento del debito di protezione e controllo affidato al delegato<sup>4</sup>.

Quanto alla delega gestoria, la decisione di ricorrervi dev'essere autorizzata dai soci o deve essere prevista dallo statuto (art. 2381, comma 2, cod. civ.). In presenza di detta autorizzazione il Consiglio di amministrazione, ex art. 2381, comma 3, cod. civ.:

- a. può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, in tal caso deve determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- b. può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- c. sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, il Consiglio di amministrazione esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. Gli organi delegati, dal canto loro, devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e devono riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (art. 2381, comma 5, cod. civ.). Ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società (art. 2381, comma 6, cod. civ.).

<sup>2</sup> Ad esempio, vedasi: sentenza del 21.12.1995 della Cassazione Penale – Sez. IV / Sentenza del 28.01.2003 della Cassazione Penale Sez. IV e ss. / ecc.

<sup>3</sup> Ex plurimis: Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261108.

<sup>4</sup> Sez. 4, n. 10702 del 1/02/2012, Mangone, Rv. 252675 - 01; Sez. 4 n. 22837 del 21/04/2016, Visconti, Rv 267319 - 01.

In tal caso, il **dovere di controllo che permane in capo ai membri del Consiglio di amministrazione non delegati** deve essere dunque ricondotto agli obblighi civilistici di cui agli artt. 2381, comma 3, cod. civ. e 2932, comma 2, cod. civ. così come modificato dalla riforma del diritto societario attuata con il D.lgs. n. 6 del 2003 che ha abolito il generale dovere di vigilanza di tutti gli amministratori sul generale andamento della società. Sulla base di tali disposizioni il Consiglio di amministrazione nel suo complesso, oltre a determinare il contenuto della delega, conserva la facoltà di impartire direttive ed è tenuto sulla base delle informazioni ricevute a valutare l'adeguatezza dell'assetto della società e a valutare sulla base delle relazioni informative dei delegati il generale andamento della gestione (art. 2381, comma 3, cod. civ.). Tutti gli amministratori, inoltre, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievole, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose (art. 2932, comma 2, cod. civ.). Di conseguenza, in tema di individuazione delle responsabilità penali all'interno delle strutture complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti solo se tali eventi siano il frutto di occasionali disfunzioni mentre, nel caso in cui siano determinati da difetti strutturali aziendali ovvero del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali.

**IDirigenti ed i Preposti**, per il semplice fatto stesso di essere inquadrati come tali all'interno dell'Organizzazione, sono da considerare, alla pari del **Datore di Lavoro**, destinatari "iure proprio" dell'osservanza dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento o no di una specifica delega *ad hoc*<sup>5</sup>.

La condotta del **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, pur non considerato destinatario per legge di precetti prevenzionali, tanto meno se oggettivamente passibili di violazione, è comunque, ed in ogni caso, foriera di responsabilità per la stessa semplice definizione del ruolo e quindi rimane perseguibile (vedasi sentenza della Cassazione nr. 11351 del 31.03.2006).

Ai fini del rischio reato ex art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001, è importante sottolineare che, per innescare la responsabilità amministrativa d'impresa, è sufficiente cagionare la morte o lesioni gravi o gravissime ad un lavoratore a causa della mera inosservanza delle norme antinfortunistiche, prescindendo quindi dal semplice elemento volitivo, e naturalmente fermo restando il presupposto fondamentale che da tale illecito ne sia derivato un vantaggio per l'impresa, quanto meno in termini di risparmio di tempo o di spesa. A creare tali circostanze può concorrere ovviamente anche l'elemento soggettivo individuabile nella cosiddetta "colpa specifica", ossia l'inosservanza personale di norme preventive e precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalla stessa normativa incriminatrice.

E, proprio, in tal senso si precisa che gli obblighi di protezione dei lavoratori di cui agli artt. 589 e 590 c.p. non sono solo quelli previsti ed indicati dagli atti legislativi specifici che normano la materia ed ora compendiate nel nuovo TUS, in quanto vi rientrano a pieno titolo, secondo consolidata giurisprudenza<sup>6</sup>, anche le indicazioni stabilite nell'art. 2087 del Codice civile che impone al Datore di Lavoro di "*adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro*". Ne consegue, quindi, che esiste un "obbligo" di natura generale che impone di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale/gestionale possibile prescindendo dalla presenza di obblighi specifici.

Infine, la Società ha formalmente incaricato il Medico Competente e formalizzato l'elezione dei **Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**.

### 2.8.2.2 Compiti e responsabilità dei preposti

Sono presenti disposizioni organizzative emanate e approvate dagli organi societari delegati che definiscono in funzione dei ruoli e delle competenze, le responsabilità dei preposti in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il preposto deve essere informato delle responsabilità ad esso attribuite e adeguatamente formato al fine di possedere tutti i requisiti di professionalità e conoscenza esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni richieste.

La mera organizzazione dell'attività di impresa – attraverso la formale investitura di soggetti in funzioni espressamente regolate dal T.U.S. (come il dirigente o il preposto) – non è ipotesi riconducibile all'istituto della delega di funzioni. Ed infatti, non si è in presenza di un passaggio di responsabilità da un garante originario ad uno derivato, ma della semplice attribuzione di un incarico, da cui deriverà il conferimento dei poteri tipicamente previsti nella qualifica, per come disciplinata dalla legge. Quindi il dirigente o il preposto

<sup>5</sup> Cass. nr. 11351 del 31.03.2006.

<sup>6</sup> Sentenza Cassazione Penale nr. 10109 del 22.01.2007 / Sentenza Cassazione Penale n. 16422 del 29.01.2007 / Sentenza Cassazione Penale nr. 27710 del 27.02.2007 / Sentenza Cassazione Civile nr. 11622 del 18.05.2007 – Sezione Lavoro.

non operano necessariamente quali delegati del datore di lavoro, facendosi carico di responsabilità che graverebbero in capo a quest'ultimo, ma assumono invece compiti in base all'intervenuta nomina o – in alternativa – in ragione dell'effettivo esercizio delle relative funzioni<sup>7</sup>.

### 2.8.2.3 Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

Sono presenti disposizioni organizzative emanate ed approvate dagli organi societari delegati che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di Prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia. In particolare, devono essere rispettati:

- i requisiti e le skill specifiche del responsabile del servizio di Prevenzione e protezione e degli addetti al servizio di Prevenzione e protezione;
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, Prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente.

### 2.8.2.4 Gestione della Documentazione

Sono formalmente definiti ruoli, responsabilità e modalità per la redazione, approvazione e archiviazione della documentazione aziendale e delle registrazioni obbligatorie relative alla salute e alla sicurezza.

A tale documentazione si aggiunge quella prevista dal Sistema di Gestione Integrato, che include le procedure della qualità (i.e. Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni e Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni), sottoposta rivalutazione e audit periodici.

### 2.8.2.5 Attività di monitoraggio e di verifica

Viene garantito il monitoraggio sistematico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano la misura dell'efficacia ed efficienza aziendale nella gestione della sicurezza e nella Prevenzione.

A tale proposito sono individuati specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione. Tali dati sono raccolti annualmente dal RSPP, presentati alla Direzione Aziendale e ai rappresentanti dei lavoratori e trasmessi all'Organismo di Vigilanza. Il RSPP procede anche ad un'analisi sistematica di tali dati per la individuazione di eventuali azioni preventive o correttive.

Periodicamente il RSPP effettua una verifica sistematica relativamente a:

- lo stato di attuazione delle misure adottate atte a mitigare il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori della loro efficacia
- la conformità alle prescrizioni legali
- I risultati di tale verifica sono presentati alla Direzione Aziendale e trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

### 2.8.2.6 Flussi informativi

D-ORBIT S.p.A. ha definito apposite modalità al fine di assicurare una corretta gestione delle comunicazioni attinenti alla sicurezza, sia quelle provenienti e dirette all'esterno sia quelle interne tra i differenti livelli e settori dell'azienda.

<sup>7</sup> Del resto, l'art. 299 T.U.S. prevede che le posizioni di garanzia gravanti sui vari soggetti "debitori di sicurezza" "gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti". Sotto il profilo giurisprudenziale, la Suprema Corte ha correttamente statuito che "non è conforme agli indirizzi giurisprudenziali la tesi dell'imputato secondo cui la posizione di garanzia in ordine alla normativa antiinfortunistica sorgerebbe – pur rivestendosi la qualifica dirigenziale – solo in presenza di espressa e formale delega". Al contrario, già in base alla legge il dirigente "si colloca in un livello di responsabilità intermedio tra datore di lavoro e preposto ed è chiamato ad attuare le direttive datoriali, nonché chiamato a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale" (Cass. Pen., Sez. IV, n. 22599/2017).

### **2.8.2.7 Comunicazioni esterne**

La Società ha adottato un sistema per gestire le comunicazioni relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro provenienti dall'esterno (dal pubblico, dalle istituzioni, dagli organismi di controllo, etc.) attraverso la definizione delle responsabilità e delle modalità di ricevimento, registrazione e di risposta a tali comunicazioni. Tale processo è definito in modo tale da:

- garantire che le comunicazioni siano inoltrate alle funzioni responsabili di definire le eventuali azioni conseguenti
- registrare le decisioni prese, attuare le eventuali azioni e verificarle
- archiviare le registrazioni che documentino l'intero processo.

Ogni soggetto che riceve una comunicazione dall'esterno in materia di sicurezza e igiene del lavoro deve comunicarla al RSPP, il quale provvede ad una prima valutazione e, sulla base della criticità, decide se coinvolgere o meno i soggetti delegati per l'attuazione delle azioni necessarie.

Tutte le comunicazioni giunte e la documentazione delle relative azioni intraprese sono archiviate dal RSPP.

### **2.8.2.8 Comunicazioni interne**

D-ORBIT S.p.A. ha definito un sistema di comunicazioni interne che assicura che le informazioni relative alla sicurezza fluiscono "dall'alto verso il basso", ma anche "dal basso verso l'alto" ed orizzontalmente rispetto alle varie parti dell'organizzazione.

Lo scambio di informazioni tra i differenti livelli e settori aziendali è attuato attraverso l'individuazione di referenti interni e di idonei strumenti di comunicazione.

Gli strumenti di comunicazione interna possono variare in funzione del tipo di informazione che è necessario fornire avendo però sempre presente che il requisito indispensabile è che le informazioni siano fornite usando una forma ed un modo che le rendano comprensibili alle persone che le devono ricevere.

### **2.8.2.9 Coinvolgimento del personale**

D-ORBIT S.p.A. è convinta che il processo di Prevenzione e miglioramento della sicurezza debba vedere coinvolto tutto il personale aziendale.

A tale fine ogni lavoratore è incoraggiato a segnalare al proprio responsabile di funzione o direttamente al RSPP eventuali anomalie o proposte di miglioramento.

Tali segnalazioni sono raccolte dal RSPP che provvede ad effettuarne un'analisi ed è responsabile di mettere in atto le eventuali azioni conseguenti; la decisione presa in merito è registrata da RSPP.

Il RSPP organizza anche le riunioni periodiche sulla sicurezza prevista dalle norme vigenti e redige e fa sottoscrivere un verbale, mettendolo a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

### **2.8.2.10 Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza**

Il RSPP deve inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza trimestrale, comprendente almeno:

- descrizione degli incidenti/infortuni eventualmente occorsi;
- risultati delle attività di monitoraggio e verifica effettuate;
- stato di attuazione del programma di miglioramento;
- segnalazioni ricevute;
- risultati di eventuali accertamenti degli organismi di controllo.

In caso di infortuni che abbiano causato (o avrebbero potuto causare) lesioni gravi il RSPP avverte tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

### **2.8.2.11 Valutazione dei Rischi e programma di miglioramento**

È stata definita una procedura che disciplina l'attività di aggiornamento della valutazione dei Rischi e di

definizione delle modalità con le quali l'organizzazione individua e gestisce gli obiettivi di miglioramento in materia di sicurezza, coerentemente con quanto stabilito nel codice etico aziendale. La procedura si applica a tutte le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza individuate da ciascun livello e funzione dell'organizzazione.

Inoltre, l'organizzazione dei processi prodotti è definita dalle procedure del Sistema di Gestione Integrato, che includono le procedure della qualità (i.e. Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni e Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni); tale documentazione è sottoposta rivalutazione e audit periodici.

Le procedure formalizzate dalla Società prevedono una periodica revisione dei rischi e un programma di miglioramento, sulla base degli specifici rischi individuati nel DVR.

Gli investimenti (materiali e immateriali) e i disinvestimenti nella Società in materia di salute e sicurezza tengono conto del piano di miglioramento per la Prevenzione dei rischi in materia e vengono gestiti in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente; agli investimenti deliberati segue un piano di attuazione per la programmazione effettiva delle attività e delle risorse necessarie.

#### **2.8.2.12 Aggiornamento normativo e verifica di conformità normativa**

È stata definita una procedura che disciplina l'attività di accesso, identificazione, valutazione e applicazione delle prescrizioni legali in materia di sicurezza e di acquisizione e conservazione di tutta la documentazione e le certificazioni obbligatorie per legge. La procedura definisce modalità e responsabilità in merito a:

- accesso e identificazione le norme applicabili;
- esegesi delle norme e registrazione (viene stabilita e mantenuta una lista di tutte le leggi e dei regolamenti pertinenti);
- identificazione delle ricadute del nuovo dettato normativo sulle attività dell'azienda;
- comunicazione delle azioni conseguenti alle funzioni interessate;
- verifica dell'attuazione delle azioni.

#### **2.8.2.13 Gestione delle emergenze**

Relativamente all'attività sensibile di "Valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla Prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare di prevenzione incendi e pronto soccorso", al fine di garantire l'individuazione delle potenziali emergenze, l'efficace coordinamento in fase di risposta a eventuali incidenti e situazioni di emergenza e la capacità di prevenire o attenuare le conseguenze degli eventi incidentali, è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- definizione delle responsabilità e modalità per l'individuazione delle emergenze;
- definizione, redazione, riesame, approvazione e simulazione periodica del "Piano di emergenza interno";
- Formazione e Addestramento alle emergenze;
- manutenzione e verifica dei presidi e delle dotazioni per le emergenze.

#### **2.8.2.14 Sorveglianza sanitaria**

Relativamente all'attività sensibile di "Programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori", al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente è stata definita una procedura che disciplina le attività di:

- definizione del protocollo sanitario;
- attuazione degli accertamenti sanitari;
- attivazione o modifica del protocollo sanitario in caso di nuovi assunti e cambi mansione;
- nomina e definizione dei compiti del Medico Competente.

Lo scadenziario delle visite è gestito in collaborazione tra la Società e il Medico Competente.

### 2.8.2.15 Formazione e informazione

Relativamente all'attività sensibile di "Programmazione, effettuazione, registrazione delle attività di informazione e formazione generale e specifica", è stata definita una procedura (PP-092 Training Management Process) per regolamentare le attività di Formazione, informazione e Addestramento da erogare a:

- personale dipendente di D-ORBIT S.p.A.
- lavoratori con contratto di somministrazione;
- stagisti.

La procedura definisce anche le modalità in caso di nuove assunzioni e cambi di mansione, i contenuti della procedura specificano modalità e responsabilità in merito a:

- l'individuazione delle necessità di Formazione e Addestramento;
- la pianificazione e attuazione della formazione;
- la registrazione delle attività formative;
- la verifica della loro efficacia;
- l'informazione e sensibilizzazione del personale sull'igiene e la sicurezza del lavoro.

La formazione interna è gestita dalla Funzione Quality per il tramite del HSE Manager di concerto con il RSPP. Essa Si suddivide, principalmente, in generica e specifica, che ricomprende, tra gli altri rischi specifici, anche l'utilizzo dei gas industriali (manipolazione bombole e gas industriali) e della guida dei carrelli elevatori.

### 2.8.2.16 Gestione infortuni

La Società definisce una procedura per regolamentare la raccolta e l'analisi dei dati in occasione di infortuni occorsi all'interno dello stabilimento al fine di garantire la tracciabilità degli incidenti occorsi, e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione. La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per:

- registrazione incidenti;
- l'analisi degli eventi;
- la definizione di eventuali azioni correttive.

L'insorgenza degli infortuni risulta tendenzialmente legata ad aspetti comportamentali e/o a caratteristiche di sicurezza delle macchine, impianti, strutture, ecc. Generalmente, un evento infortunistico è causato dal concorso di tutti questi fattori quantunque uno possa prevalere sull'altro. Ebbene, nell'applicare questo Modello Organizzativo e nell'individuazione delle componenti del sistema di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro che possono indurre rischi di commissione dei reati di cui all'art. 25 septies del Decreto Legislativo, sono parimenti considerati gli aspetti comportamentali e quelli impiantistici.

### 2.8.2.17 Rapporti con i fornitori

Relativamente all'attività sensibile di "Valutazione dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e gestione operativa delle interferenze lavorative", è stata regolamentata, all'interno di un'apposita procedura, la gestione delle attività in appalto o d'opera, definendo, per ogni figura responsabile, i compiti e le attività da mettere in atto per la tutela della sicurezza e della salute di tutto il personale interessato, durante gli interventi eseguiti da imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

La procedura viene applicata nel caso di lavori in appalto o contratti d'opera effettuati all'interno dell'azienda da ditte appaltatrici, cooperative, lavoratori autonomi.

In tal senso sono state definite modalità e responsabilità per:

- qualificare i fornitori in relazione ai loro requisiti tecnico-professionali;
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze;
- fornire le informazioni sui rischi e le misure di Prevenzione ed emergenza;
- definire trasmettere le norme di comportamento;

- vigilare sull'operato dei fornitori.

In caso di appalti ricadenti nel Titolo IV del TUS ("Cantieri temporanei o mobili"), il Committente dei lavori o il Responsabile dei Lavori, se individuato, deve ottemperare ai disposti dell'art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori del TUS, nel periodo di attività del cantiere.

#### **2.8.2.18 Acquisto impianti, macchine ed Attrezzature**

Per garantire una corretta gestione dell'acquisto di impianti macchine e Attrezzature la Società definisce una procedura che programma le attività e i controlli in sicurezza dei processi produttivi e stabilisce le modalità operative per l'acquisto di macchine, impianti e componenti di sicurezza utilizzate in produzione per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e igiene del lavoro. La procedura prevede la definizione di responsabilità e modalità operative per la:

- definizione delle specifiche di acquisto;
- analisi dei fattori di rischio;
- collaudi e/o verifiche di prima installazione;
- conservazione manuali d'uso e manutenzione;
- gestione formazione ed informazione ai lavoratori.

Il Datore di Lavoro, di concerto con la Funzione Quality, tramite HSE Manager, RSPP e il General Manager, esegue attività di vigilanza operativa HSE sulle attività eseguite durante la costruzione e la manutenzione impianti, macchine ed Attrezzature.

#### **2.8.2.19 Acquisto e gestione delle sostanze pericolose**

Per garantire una corretta gestione dell'attività di acquisto e gestione delle sostanze chimiche è stata definita una procedura (PP-090 Chemicals management process) che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- gestione schede di sicurezza;
- analisi preliminare dei fattori di rischio;
- Valutazione dei Rischi;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- definizione delle modalità di deposito e utilizzo.

#### **2.8.2.20 Modifica strutture, impianti, processi**

La Società definisce una procedura per garantire la valutazione preliminare delle modifiche ad attività, macchine, impianti, layout e strutture, al fine di assicurare che queste modifiche non aumentino i rischi. Lo scopo della procedura è programmare le attività e i controlli in sicurezza dei processi produttivi nonché di regolamentare tutte le attività relative alle nuove realizzazioni, sia di natura edile che impiantistica, nonché le modifiche sostanziali relative alle opere e agli impianti esistenti, con la finalità di valutare preliminarmente e pianificare correttamente gli interventi, in maniera tale da garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene degli ambienti di lavoro.

#### **2.8.2.21 Manutenzione**

In una specifica procedura la Società definisce le modalità e responsabilità del processo di manutenzione, attraverso il quale D-ORBIT S.p.A. garantisce che le proprie macchine, Attrezzature e impianti siano mantenuti nelle originarie condizioni di efficienza e di sicurezza, così come per prevenire l'insorgenza di condizioni che possano creare un incremento delle condizioni di rischio. Tale procedura si applica alle manutenzioni delle macchine ed Attrezzature di produzione, degli impianti (compresi quelli per la Prevenzione e protezione), dei mezzi di sollevamento e di movimentazione. Inoltre, la procedura programma le attività e i controlli in sicurezza dei processi produttivi. Il documento specifica le modalità relative a:

- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche su Attrezzature e impianti che possono generare incidenti;

- esecuzione e registrazione delle verifiche periodiche sui presidi di Prevenzione e protezione;
- controllo dei dispositivi di sicurezza delle macchine.

Il Datore di Lavoro, di concerto con la Funzione Quality e il General Manager, esegue attività di vigilanza operativa HSE sulle attività eseguite durante la costruzione e la manutenzione impianti, macchine ed Attrezzature.

#### **2.8.2.22 Verifica dei luoghi di lavoro**

È stata formalizzata le responsabilità specifiche di ciascuna figura preposta alla quale si delega l'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro e/o delle Attrezzature e definite le modalità di comunicazione di eventuali anomalie i destinatari di queste e le responsabilità per la definizione e l'attuazione delle misure correttive.

#### **2.8.2.23 Gestione Dispositivi di Protezione Individuali**

Per garantire una corretta gestione dell'attività di acquisto e gestione dei DPI, è stata definita una procedura che stabilisce responsabilità e modalità operative per:

- scelta dei DPI;
- distribuzione e manutenzione dei DPI;
- informazione sull'utilizzo;
- vigilanza sull'utilizzo da parte dei lavoratori.

La consegna dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) viene tracciata a mezzo di strumenti informatici a cura della Funzione HSE. Lo stoccaggio viene gestito tramite un foglio Excel. I DPI in dotazione includono imbraghi, guanti, occhiali, scarpe di sicurezza e dispositivi balistici per attività a rischio di proiezione.

## 3. PARTE SPECIALE C – REATI SOCIETARI (ART. 25 TER D.LGS. 231/2001)

### 3.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, ossia i reati societari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari.

### 3.2 REATI SOCIETARI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.1 e 2 c.c.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

### 3.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 ter - Reati societari	Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Commercial Business Development Information Technology Legal People Strategic Finance Technology Operations Procurement Commercial Communications Quality Innovation & Strategy
	Adempimenti societari	Gestione delle attività finalizzate alla definizione delle operazioni sul patrimonio (ad es. distribuzione degli utili) e operazioni relative al capitale sociale	Collegio sindacale Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Legal Consulente esterno
		Gestione dei rapporti con soci e investitori e gli altri organi sociali (ivi compreso il Collegio Sindacale e la Società di Revisione), inclusa l'attività di reportistica e la produzione di dati e stime	Collegio sindacale Chief Executive Officer Finance Business Development Legal IR Consulente esterno
	Flussi finanziari e monetari	Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Legal Commercial

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Crediti e contenziosi	Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)	Chief Executive Officer General Manager Finance Legal Commercial Consulente esterno
	Operazioni straordinarie	Gestione delle operazioni straordinarie (ad. es. fusioni, scissioni ed acquisizioni)	Assemblea dei soci Collegio sindacale Chief Executive Officer Finance Legal IR Strategic Finance
	Marketing, comunicazione, sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità (Communications)	Gestione ed erogazione di omaggi e donazioni	Chief Executive Officer Commercial Communications
	Rapporti intercompany	Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo	Chief Executive Officer Distributed Space Finance Strategic Finance General Manager Consulente esterno
Trasferimento di beni e/o di risorse nonché ricezione/erogazione di servizi da/a favore di società controllate, collegate o a parti correlate		Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Institutional Public Affairs Information Technology Technology Operations Quality	

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali	Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni	Assemblea dei soci Collegio sindacale Chief Executive Officer Finance Legal Commercial General Manager Consulente esterno
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Gestione del sistema premiante e di incentivazione	Chief Executive Officer Finance People Consulente esterno
		Selezione e assunzione delle risorse umane	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff People

### 3.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C

Come indicato nella matrice di cui al precedente §3.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

### 3.5 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 ter - Reati societari	<p>Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali</p> <p>Art. 2621 bis - Fatti di lieve entità</p>	<p>La Società eroga finanziamenti non fruttiferi tra società del Gruppo aventi in realtà la natura di versamenti in conto capitale.</p> <p>La Società conclude un contratto tra società del Gruppo per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non corrispondente al vero. In occasione dell'elaborazione del progetto di bilancio, la Società altera le informazioni contabili fornendo una rappresentazione non veritiera della gestione.</p> <p>La Società espone nel bilancio poste valutative inesistenti o attribuisce valori non rispondente al vero, ovvero omette fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche o patrimoniali della Società.</p>
	<p>Art. 2625 c.c. - Impedito controllo</p>	<p>Gli amministratori della Società, occultando documenti/informazioni/fatti, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.</p>
	<p>Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione di conferimenti</p>	<p>Gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p>
	<p>Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</p>	<p>Gli amministratori della Società ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve che non possono per legge essere distribuite.</p>
	<p>Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p>	<p>Gli amministratori della Società, fuori dei casi consentiti dalla legge acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p>
	<p>Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale</p>	<p>Attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione da parte di amministratori o soci.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	<p>Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2635 bis c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari o ai sindaci per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a fornitori al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società.</p> <p>La Società eroga ad un dipendente incentivi in denaro, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato.</p> <p>La Società assume (o promette di assumere) una persona vicina o gradita ad un soggetto terzo, non uniformata a criteri strettamente meritocratici e/o non giustificata da necessità organizzative, in cambio di un beneficio non dovuto.</p> <p>La Società assume una nuova risorsa, indicata da un soggetto terzo al fine di ottenere benefici altrimenti non dovuti.</p>
	<p>Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio</p>	<p>Un soggetto apicale della Società diffonde informazioni / dati che prospettano una visione alterata e non veritiera della situazione economico-patrimoniale della Società, acquisiti in sede di svolgimento delle attività di supporto tecnico, operativo e segretariale.</p>
	<p>Art. 54 D.lgs. 19/2023 -False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale, in sede di fusione societaria transfrontaliera altera documenti veri, forma documenti falsi, in tutto o in parte, rende dichiarazioni false ovvero omette informazioni rilevanti, al fine di fare apparire sussistenti le condizioni per il rilascio del certificato preliminare ex art. 29 D.lgs. D.lgs. 19/2023, nell'interesse o a vantaggio della Società.</p>

### 3.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;

- garantire che le informazioni siano veritiere, tempestive, trasparenti e accurate verso l'esterno;
- improntare le attività e i rapporti con le altre Società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- ispirarsi a criteri di trasparenza, parità di trattamento e liceità di comportamento nella gestione di omaggi, sponsorizzazioni, liberalità ed eventi, nonché relativamente alla selezione del personale, dei fornitori, dei clienti, dei collaboratori, degli agenti e, in generale, all'instaurazione e all'esecuzione di qualsivoglia rapporto contrattuale;
- intrattenere rapporti contrattuali esclusivamente con soggetti chiaramente identificati, con strutture societarie trasparenti, e per attività coerenti con il business della Società;
- nella scelta dei clienti e nella formulazione dell'offerta, basarsi su proposte contrattuali trasparenti e di mercato, tutte le politiche premiali (sconti, condizioni particolari, etc.) devono essere approvate a cura dei soggetti preposti;
- assicurata la massima trasparenza e liceità di comportamento nei rapporti con i soggetti afferenti ad Enti di Certificazione;
- ogni amministratore è tenuto a identificare prontamente situazioni che possano configurare un **conflitto di interessi**<sup>8</sup>, considerando sia aspetti diretti (interesse proprio) sia indiretti (interesse di soggetti terzi o correlati);
- in presenza di situazioni che possano configurare un **conflitto di interessi**, l'amministratore deve astenersi sia dal partecipare a discussioni e deliberazioni su operazioni in cui sussista un conflitto di interessi sia dal compiere atti dispositivi o gestionali che possano risultare influenzati da tale conflitto;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale;
- conservare tutta la documentazione di supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale;

<sup>8</sup> Ad esempio, il conflitto può sorgere quando un amministratore è coinvolto in operazioni infragruppo, in contratti con parti correlate, o quando un amministratore beneficia direttamente di decisioni societarie, come la vendita di beni propri alla Società.

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli organi sociali;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della Società e di altre società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società o di terzi;
- tenere comportamenti scorretti e non veritieri con gli organi di stampa e di informazione;
- effettuare in modo intempestivo, scorretto e in mala fede le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualunque modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della società;
- predisporre documenti falsi né alterare documenti veri né rendere dichiarazioni false ovvero omettere informazioni rilevanti per ottenere il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29 del D.lgs. 19/2023 (attestante il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione transfrontaliera);
- effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, liquidatori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società o enti in genere;
- effettuare prestazioni e/o compensi in favore di Soggetti Terzi (es. consulenti, agenti, soggetti certificatori), anche in via indiretta o negativa (es. rinunce, transazioni, etc.) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere anticipi e rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto e alle prassi vigenti nei luoghi di destinazione delle trasferte.

## 3.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 3.7.1 Procedure

- P.01\_Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- P.02\_Flussi informativi
- P.03\_ Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- P.04\_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.06\_Deleghe di funzione
- P.07\_Actività finanziaria
- P.12\_Rapporti Intercompany
- P.13\_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio
- Procedure del Sistema di Gestione / Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction
- PP-008 Procurement Process

- PP-036 Company Expense Report Policy
- PP-127 Credit Collection
- Procedure del Sistema di Gestione / Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

### **3.7.2 Altri presidi di controllo**

#### **3.7.2.1 Predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'esistenza e la diffusione al personale coinvolto in attività di predisposizione dei documenti di cui sopra di strumenti che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione nonché il tempestivo aggiornamento sulla base delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- le funzioni interne della Società coinvolte nelle diverse fasi di predisposizione del bilancio (e dei relativi allegati) e delle altre relazioni periodiche;
- le modalità, tempi e funzioni coinvolte nella programmazione delle attività di chiusura;
- l'esistenza di istruzioni rivolte alle funzioni interne e alle società controllate o altre parti collegate, con cui si stabilisca quali dati e notizie debbano essere forniti in relazione alle chiusure annuali e infrannuali (per i documenti contabili societari), con quali modalità e la relativa tempistica;
- modalità di trasmissione formale dei dati che garantiscano la tracciabilità dei vari passaggi e l'identificabilità dei soggetti che hanno operato;
- la previsione di almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio sindacale e l'Organismo di Vigilanza prima della seduta del Consiglio di amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio, che abbia per oggetto tale documento e, in particolare, la valutazione di possibili criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione;
- regole formalizzate che identifichino ruoli e responsabilità, relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari (ivi incluse le relative attestazioni) dalla loro formazione ed eventuale approvazione del Consiglio di amministrazione al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso e alla relativa archiviazione;
- lo svolgimento di attività di formazione di base (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili), in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari e delle funzioni coinvolte nella definizione delle poste valutative dei medesimi documenti;
- l'acquisizione dai vertici delle società controllate/partecipate e/o dai Direttori/Responsabili (per i documenti contabili di rispettiva competenza) di lettere che attestano la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni fornite ai fini della redazione dei documenti contabili;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza (i) degli scostamenti rilevanti su voci di bilancio rispetto al bilancio precedente (o a semestrali, trimestrali), (ii) dei cambiamenti dei criteri per la valutazione delle voci di bilancio.

#### **3.7.2.2 Emissione comunicati ed elementi informativi**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- la tracciabilità delle relative fonti e delle informazioni relative all'emissione di comunicati stampa e di elementi informativi similari;
- adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- una disposizione aziendale che contenga le modalità di identificazione delle informazioni price sensitive e regolamenti la loro diffusione;
- vincoli formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della confidenzialità delle informazioni rilevanti di cui dipendenti/consulenti esterni vengano a conoscenza. Tali vincoli devono espressamente prevedere il divieto di diffusione dell'informazione rilevante all'interno o

all'esterno della Società, se non tramite il canale istituzionalmente previsto;

- una disposizione aziendale formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità per la comunicazione all'esterno e l'archiviazione del documento approvato.

### **3.7.2.3 Gestione rapporti con Soci e Collegio sindacale**

La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci ed i Revisori deve contenere:

- direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio sindacale, e in occasione di richieste da parte dei soci con obbligo di fornire, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti;
- la previsione di specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;
- l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni con formalizzazione delle principali riunioni;
- specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza.

### **3.7.2.4 Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile**

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- disposizioni interne per acquisti e vendite di azioni proprie deliberate e autorizzate dall'Assemblea;
- una disposizione aziendale formalizzata, rivolta alle funzioni coinvolte nella predisposizione di documenti alla base di delibere dell'Organo competente su acconti su dividendi, conferimenti, fusioni e scissioni, con cui si stabiliscano responsabilità e modalità di predisposizione;
- una disposizione aziendale formalizzata per la documentazione e relativa archiviazione del documento di bilancio (e delle situazioni infra-annuali) sottoposto all'approvazione e di quello approvato, nonché di documenti relativi a conferimenti, fusioni e scissioni;
- l'esplicita approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, di ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili e riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni.

### **3.7.2.5 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee**

La regolamentazione dell'attività deve contenere:

- un regolamento assembleare, che sia adeguatamente diffuso agli azionisti;
- regole formalizzate per il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- una disposizione aziendale chiara e formalizzata che identifichi ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea.

### **3.7.2.6 Conflitti di interesse**

In materia di conflitti di interesse, la procedura seguita in azienda deve garantire la definizione dei casi in cui detti conflitti potrebbero verificarsi, prescrivendo e/o indicando:

- la raccolta di una dichiarazione periodica di assenza di conflitti di interesse e del rispetto delle regole di comportamento previste dal presente Modello da parte del management della Società, con individuazione puntuale dei soggetti che devono presentare tali dichiarazioni;
- tempistiche e responsabilità per il monitoraggio delle medesime dichiarazioni;
- i criteri per l'identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- le regole comportamentali da seguire in occasione della effettuazione di operazioni straordinarie, ovvero della elaborazione di situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie di carattere straordinario, ovvero nel caso di esercizio di cariche societarie in società controllate e/o partecipate.

### **3.7.2.7 Predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza**

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- i criteri per effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consob, Borsa Italiana, Autorità Garante della concorrenza e del mercato);
- direttive che sanciscano l'obbligo della massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- uno strumento normativo per la identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dai vertici aziendali; tale strumento deve altresì disciplinare le modalità di archiviazione e conservazione delle informazioni fornite, nonché l'obbligo di segnalazione iniziale e di relazione sulla chiusura delle attività;
- il divieto ad esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero ovvero occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

## 4. PARTE SPECIALE D – REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS E 25 BIS.1 D.LGS. 231/2001)

### 4.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 25 - bis e 25 - bis.1, ossia i reati contro l'industria ed il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati contro l'industria ed il commercio e falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

### 4.2 REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25-bis:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Con riferimento all'art. 25-bis.1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

### 4.3 DEFINIZIONI

Per "**Brevetto**" si fa riferimento allo strumento che tutela e valorizza un'innovazione tecnica, ovvero un prodotto o un processo che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. È un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento sull'oggetto del brevetto stesso, consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati. In particolare, il brevetto conferisce al titolare: a) nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) nel caso in cui l'oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione;

Per "**Disegno o Modello**" s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

Per "**Marchio**" s'intende un segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi, realizzati o distribuiti da un'impresa, da quelli delle altre aziende. Secondo l'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale (CPI), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni rappresentabili graficamente: parole (compresi i nomi di persone), disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o della confezione di esso, combinazioni o tonalità cromatiche.

Per "**Segni Distintivi**" s'intendono i segni che individuano l'ente, l'impresa, i suoi prodotti o la sede in cui si esercita l'attività d'impresa. La categoria comprende Marchio, ditta, insegna e nomi a dominio. In particolare, i segni distintivi idonei a distinguere un'impresa da un'altra sono:

- lettere, parole, nomi e sigle, cifre e numeri;
- suoni;
- figure e disegni;
- forme del prodotto o della sua confezione;
- colori e combinazione degli stessi;
- gli odori e i profumi purché possano essere rappresentati graficamente.

## 4.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Commercial Business Development Information Technology Legal People Technology Operations Procurement Commercial Communications Quality Innovation & Strategy
	Flussi finanziari e monetari	Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Gestione della produzione e attività inerenti (ad es. prove, collaudi e controlli) (Manufacturing - Mission Execution – Product Assurance)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Quality Operations
		Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Chief Executive Officer General Manager Legal Attività Programmi e Gestione Progetti Quality

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial Legal
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Gestione della produzione e attività inerenti (ad es. prove, collaudi e controlli) (Manufacturing - Mission Execution - Product Assurance)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Quality Operations
		Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Chief Executive Officer General Manager Legal Attività Programmi e Gestione Progetti Quality

#### 4.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D

Come indicato nella matrice di cui al precedente §4.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 4.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<p>Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</p> <p>Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</p> <p>Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, anche ricevute in buona fede.</p>
	<p>Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società falsifica valori di bollo ovvero acquista o utilizza valori di bollo contraffatti.</p>
	<p>Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società utilizza, anche in buona fede, valori di bollo contraffatti o alterati.</p>
	<p>Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali ovvero fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.</p>
	<p>Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>	<p>La Società introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. La Società detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 bis-1 - Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio	Un soggetto sottoposto o apicale della Società adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Un soggetto sottoposto o apicale offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a clienti al fine di ottenere un vantaggio indebito per la Società.
	Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Un soggetto sottoposto o apicale della Società compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.
	Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio	La Società vende prodotti, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversi da quanto dichiarato o pattuito.
	Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	La Società pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.
	Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	La Società, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, i) fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso ovvero ii) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

## 4.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, in particolare quelli che disciplinano l'attività di produzione, di controllo dei prodotti e delle materie prime;
- porre in essere le attività di indagine volte a verificare il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e di Marchi e Brevetti;
- tenere condotte tali da garantire il libero e corretto svolgimento del commercio nonché di una lecita concorrenza;
- porre in essere, nelle attività di sviluppo dei prodotti, le necessarie verifiche volte ad evitare la contraffazione di nomi, marchi o segni distintivi nonché le verifiche volte a evitare la violazione di titoli di proprietà industriale;
- conservare la documentazione relativa alle operazioni su un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo relativo all'acquisto di materie prime, dei semilavorati o di prodotti finiti;
- acquisire e conservare la documentazione a supporto della provenienza, delle caratteristiche tecniche e della titolarità delle materie prime, dei semilavorati e/o dei prodotti finiti;
- verificare la conformità delle materie prime e dei prodotti finiti a norme e regolamenti, standard di prodotto e di processo, anche avvalendosi di specialisti esterni.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis e 25-bis.1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- contraffare, alterare, introdurre nel territorio dello Stato, spendere o mettere altrimenti in circolazione monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori dallo stesso;
- spendere o mettere in circolazione monete contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede;
- acquistare né fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- contraffare o alterare Marchi, Segni Distintivi, prodotti industriali, Brevetti, Disegni o Modelli industriali, nazionali o esteri;
- utilizzare Marchi, Segni Distintivi, prodotti industriali, Brevetti, Disegni o Modelli industriali, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;
- detenere/introdurre nel territorio dello Stato/porre in vendita/mettere in circolazione prodotti industriali con Marchi o altri Segni Distintivi contraffatti o alterati;
- tenere rapporti con aziende concorrenti o con aziende concorrenti di queste ultime, anche per interposta persona, non improntati a chiarezza e lealtà, in questo senso, è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere.
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- porre in essere atti o comportamenti volti a impedire o turbare l'esercizio delle attività industriali o commerciali di società terze;
- porre in essere atti o comportamenti volti a impedire o turbare l'esercizio delle attività industriali o commerciali di società terze;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti;
- detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno (ad esempio: software) o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità degli stessi;
- produrre, importare, porre in vendita né mettere in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando o comunque violando un titolo di proprietà industriale;
- porre in vendita beni che per origine, provenienza, qualità o quantità sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti.

## 4.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 4.7.1 Procedure

- P.01\_Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- P.02\_Flussi informativi
- P.04\_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.06\_Deleghe di funzione
- P.07\_Attività finanziaria
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-007 Production Process Qualification

- PP-008 Procurement Process
- PP-009 Incoming, Handling, Storage and Transportation Procedure
- PP-010 Inspections and Tests
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni
- Manuale del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001 e relative procedure e istruzioni

#### **4.7.2 Altri presidi di controllo**

##### **4.7.2.1 Gestione della produzione e attività inerenti (ad es. prove, collaudi e controlli) (Manufacturing - Mission Execution – Product Assurance)**

La produzione comprende sia la fase di prototipazione, dove vengono sviluppati e testati le componenti, sia la fase di produzione effettiva del satellite. Il processo produttivo è specifico per ciascuna missione e include il testing dei componenti.

L'iter di attestazione di conformità dei prodotti realizzati internamente (make) è il seguente:

- a. in conformità a quanto indicato nelle procedure aziendali del sistema qualità ISO 9001:2015 (PP-131 Baseline Process), le Funzioni Aziendali coinvolte nella gestione della produzione e attività stabiliscono i requisiti di conformità e definiscono presidi di controllo per garantire che i test siano eseguiti correttamente e che le specifiche tecniche siano rispettate;
- b. la Funzione Manufacturing Planning & Execution è responsabile delle fasi di assemblaggio, montaggio e testing del prodotto, che vengono eseguite sulla base delle istruzioni operative predisposte dalla Funzione Engineering/Execution;
- c. al termine del processo produttivo delle parti, si procede alla fase di lancio del satellite e si certifica che il servizio è stato fornito in conformità con il contratto;
- d. la Funzione Product Assurance controlla l'operato della Funzione Engineering/Execution ed esegue un controllo sulla conformità del design del prodotto.

L'iter di attestazione di conformità dei prodotti acquistati da fornitori (buy) è il seguente:

- a. la Funzione Engineering/Execution prepara una lista di documentazione tecnica, di Product&Assurance e altre specifiche di fornitura (ad es. test reports, certificati di ispezione, certificati di compliance, etc.) finalizzata a verificare la conformità sia a specifiche richieste dal cliente sia rispetto a standard definiti internamente;
- b. ricevuta la fornitura, le Funzioni Aziendali coinvolte nella gestione della produzione e attività inerenti

verificano sia la conformità del prodotto sia quella dei documenti a corredo nelle modalità operative indicate nelle procedure aziendali del sistema qualità ISO 9001:2015.

Posto quanto sopra, dall'archivio devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- il nome del Responsabile Interno dell'Attività Sensibile attinente all'operazione in oggetto;
- il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
  - per lo sviluppo prodotti: (i) descrizione progetto; (ii) team che ha realizzato il progetto; (iii) eventuale attività di ricerca e marketing; (iv) eventuali autorizzazioni richieste, (v) validazione dell'operazione;
  - per le attività di produzione: (i) protocolli di produzione adottati; (ii) misure di controllo della produzione; (iii) parametri da tenere sotto controllo; (iv) rintracciabilità delle materie prime (semilavorati);
  - per i controlli sul prodotto e sulle materie prime (semilavorati): (i) procedure di controllo applicate; (ii) esito delle prove, controlli e collaudi effettuati; (iii) verbale degli audit di controllo;
  - per le attività di manutenzione: (i) programmi di manutenzione; (ii) registrazioni delle attività di manutenzione; (iii) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nelle attività riguardanti lo sviluppo prodotto, nonché il controllo sugli stessi (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate); (iv) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione; (v) l'indicazione di eventuali Partner (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro asset azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di D-ORBIT S.p.A. a vantaggio dei Partner stessi); (vi) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge; (vii) per Collaboratori e Partner che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

#### **4.7.2.2 Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale**

La Società possiede numerosi brevetti registrati in Italia ed estesi in Europa e, per determinati, in via internazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo. Brasile, Cina, Giappone e Stati Uniti).

La Funzione Legal è responsabile del processo relativo alla gestione della proprietà intellettuale e brevetti di concerto con un Consulente esterno incaricato della gestione dei rapporti con gli uffici brevetti delle diverse nazioni.

Nel caso di utilizzo di componenti di terze parti per le quali sono previsti brevetti la Società effettua delle ricerche di anteriorità.

Per la tutela della proprietà industriale, la Società adotta misure di sicurezza interne per prevenire la divulgazione non autorizzata di informazioni sensibili. Queste misure includono protocolli di accesso ai dati, formazione dei dipendenti e accordi di non divulgazione (NDA) con partner commerciali e fornitori.

## 5. PARTE SPECIALE E – DELITTI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001)

### 5.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 novies, ossia i Delitti contro il diritto d'autore, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Delitti contro il diritto d'autore.

### 5.2 DELITTI CONTRO IL DIRITTO D'AUTORE

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 c. 1 lettera a-bis e c. 3 L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 ter L. 633/1941);
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 septies L. 633/1941).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di cui all'art. 171 octies della L. 633/1941.

Tuttavia, si precisa che tale reato costituisce comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

## 5.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Marketing, comunicazione, sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità (Communications)	Gestione delle attività volte a promuovere i servizi della società (ad es. partecipazione e fiere e convegni, gestione del sito internet, pubblicità, sponsorizzazioni, etc.)	Chief Executive Officer General Manager Communications Distributed Space Finance Commercial
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software (Program management - System Engineering)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Operations Business Development
		Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Chief Executive Officer General Manager Legal Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Quality
	Sistemi informativi (IT)	Detenzione o utilizzo di software	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Information Technology Technology Consulente esterno

## 5.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E

Come indicato nella matrice di cui al precedente §5.3, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 5.5 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	<p>L. 633/1941 171 c. 1 lettera a-bis) e c. 3 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p> <p>L. 633/1941 171 bis Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale mette a disposizione del pubblico (ad es. mediante pubblicazione sul sito internet aziendale) opere dell'ingegno o altro materiale tutelato (musiche, filmati, fotografie, testi, banche dati, etc.) senza autorizzazione dei titolari del diritto d'autore, del diritto connesso o di altri diritti sui generis.</p>
	<p>L. 633/1941 171 ter Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale mette a disposizione del pubblico (ad es. mediante pubblicazione sul sito internet aziendale) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, opere o parti di opere scientifiche o didattiche.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nell'ambito dei servizi resi, abusivamente duplica, riproduce, trasmette, distribuisce, pone in commercio, diffonde in pubblico, cede a qualsiasi titolo, opere o parti di opere scientifiche o didattiche.</p>
	<p>L. 633/1941 171 septies Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p>	<p>Nell'ambito degli eventi/congressi organizzati, al fine di conseguire un indebito vantaggio, la Società dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di comunicazione alla SIAE.</p>
	<p>L. 633/1941 171 c. 1 lettera a-bis) e c. 3 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (ad es. musiche, filmati, fotografie, testi, banche dati, algoritmi, parti di codici di titolarità di terzi, etc.), immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, senza autorizzazione dei titolari del diritto d'autore, del diritto connesso o di altri diritti sui generis.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale detiene, utilizza o duplica software illecitamente al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto di licenze, nell'interesse o a vantaggio della Società, anche per quanto attiene il software installato sui clients.</p>

## 5.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti obblighi:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le attività inerenti al diritto d'autore (ivi incluse le procedure connesse all'approvvigionamento e uso di programmi e/o software e di progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software);
- usare esclusivamente SW coperti da licenza adeguata all'uso (obbligo che viene previsto anche tramite apposite clausole contrattuali);
- porre in essere le attività di indagine volte a verificare il rispetto della normativa in materia di diritto d'autore;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo di verifica e decisionale;
- conservare la documentazione a supporto del processo;
- utilizzare in modo conforme e corretto i codici sorgente delle applicazioni utilizzate dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti divieti:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- acquistare software non autentici;
- installare su pc aziendali software non autentici
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla società;
- utilizzare indebitamente, in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo, anche per uso personale, opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

## 5.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 5.8.1 Procedure

- P.02\_Flussi informativi;
- P.05\_Gestione delle attività di comunicazione, marketing e partecipazione/organizzazione di congressi, convegni ed eventi;
- Manuale del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001 e relative procedure e istruzioni
- List of approved applications and operative systems
- OI-094 IT Service Portal
- OI-095 Forti Client User Manual
- PP-093 D-Orbit Acceptable use of ICT company assets Policy
- PP-094 D-Orbit Account and Identity Management Policy and Procedures
- PP-095 D-Orbit Administrative Special Access Policy
- PP-096 D-Orbit Antivirus and Malware Policy
- PP-097 D-Orbit Backup and Restore Policy

- PP-098 D-Orbit Bring Your Own Device (BYOD) Policy
- PP-099 D-Orbit Cloud Based Computing Policy and Strategy
- PP-100 D-Orbit Data Destruction and Sanitization Policy
- PP-101 D-Orbit Data Encryption Policy
- PP-102 D-Orbit Disaster Recovery Procedure
- PP-103 D-Orbit ISMS ISO27001 Information Security Policy 2023
- PP-104 D-Orbit ISMS ISO27001 Information Security Risk Assessment Methodology
- PP-105 D-Orbit IT and FOS Change Management Policy
- PP-106 D-Orbit Log Management Policy
- PP-107 D-Orbit Patch Management Policy
- PP-108 D-Orbit Policies and Procedures lifecycle
- PP-109 D-Orbit Remote Access Policy
- PP-110 D-Orbit Security Incidents Management Policy
- PP-111 D-Orbit Smartphone Policy
- PP-112 D-Orbit Virtual Private Network (VPN) Policy
- PP-113 D-Orbit Wireless Access Policy
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-007 Production Process Qualification
- PP-008 Procurement Process
- PP-010 Inspections and Tests
- PP-080 Social media Policy
- Procedure del Sistema di Gestione / Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

### 5.8.2 Altri presidi di controllo

In conformità alla normativa vigente in materia, la Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento cui tutti i Destinatari devono attenersi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica e adeguare l'attività produttiva all'innovazione tecnologica;
- promuovere e attuare attività di formazione, informazione e controllo in materia di diritto d'autore specie nei settori del packaging e dell'acquisto di software;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali.

### **5.8.2.1 Gestione delle attività volte a promuovere i servizi della Società (ad es. partecipazione e fiere e convegni, gestione del sito internet, pubblicità, sponsorizzazioni, etc.)**

La Funzione Communications è responsabile della gestione del sito internet e della creazione dei materiali promozionali, prodotti internamente o esternamente (ad es. acquisto di immagini da banche dati) che avviene nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di diritto d'autore.

La Funzione Communications verifica la titolarità dei materiali utilizzati o, nel caso in cui la realizzazione venga esternalizzata, tiene traccia dell'indicazione delle fonti fornite dai Soggetti Terzi incaricati.

La selezione dei fornitori esterni relativi attività volte a promuovere i servizi della Società avviene in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente, che prevede una gestione autonoma della Funzione Communications se rientrano nel budget annualmente previsto e il coinvolgimento dell'Amministratore Delegato, per le spese inerenti ad attività di comunicazione, o del Direttore Commerciale, per quelle inerenti ad attività di marketing.

### **5.8.2.2 Gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale**

Nel caso di creazione di un nuovo marchio/segno distintivo, brevetto la Società deve porre in essere le attività, anche attraverso consulenti, volte a verificare l'esistenza di titoli di terzi anche attraverso (i) delle ricerche di «anteriorità» sulla esistenza di marchi brevetti depositati/registrati anteriormente o aventi validità nel territorio che si vuole tutelare per prodotti appartenenti alle medesime classi merceologiche di interesse a classi affini; (ii) verifica anche alle ditte, denominazioni e ragioni sociali, insegne, domain names e completarla con ricerche internet che la Società o i suoi consulenti avranno cura di effettuare per verificare la presenza di marchi identici o simili o altri segni distintivi utilizzati «di fatto» da altri per prodotti identici/affini. In tali casi occorre, altresì, ottenere le necessarie autorizzazioni.

I loghi aziendali vengono disegnati dalla Funzione Communications e verificati dalla Funzione Legal.

## 6. PARTE SPECIALE F – DELITTI INFORMATICI (ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001)

### 6.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 bis, ossia i Delitti informatici, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Delitti informatici.

### 6.2 DELITTI INFORMATICI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione, e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Estorsione [informatica] (art. 629, comma 3, c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1 c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Tuttavia, si precisa che tale reato costituisce comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

## 6.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Progettazione e sviluppo del prodotto tecnico e software (Program management - System Engineering)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Operations Business Development
	Sistemi informativi (IT)	Gestione e utilizzo di documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Information Technology Legal People Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Innovation & Strategy Quality Operations Procurement Institutional Public Affairs IR Strategic Finance
		Gestione e utilizzo del sistema informativo aziendale e dei dispositivi connessi	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Information Technology Legal People Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Innovation & Strategy Quality Operations Procurement Institutional Public Affairs IR Strategic Finance

## 6.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F

Come indicato nella matrice di cui al precedente §6.3, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 6.5 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
24 bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società falsifica documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (ossia i documenti sottoscritti con firma elettronica).
	Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, si introduce abusivamente ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (ad esempio accede senza esservi autorizzato o al di fuori dell’ambito lavorativo per alterare il funzionamento del sistema, per sottrarre le informazioni contenute ovvero per provocare la distruzione dei dati ivi contenuti).  Un soggetto sottoposto o apicale della Società, senza esservi autorizzato o al di fuori dell’ambito lavorativo, accede ad un sistema informatico o telematico di società / enti - ad esempio - per alterare il funzionamento del sistema ovvero per provocare la distruzione dei dati ivi contenuti.
	Art. 615 quater c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, senza esservi autorizzato, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa comunica consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altre chiavi d’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.
	Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in modo abusivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico;</li> <li>• intercetta comunicazioni intercorrenti tra più sistemi;</li> <li>• impedisce o interrompe le comunicazioni tra sistemi; ovvero</li> <li>• diffonde al pubblico il contenuto delle intercettazioni.</li> </ul>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	<p>Art. 617 quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, fuori dai casi consentiti dalla legge, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.</p>
	<p>Art. 629 co.3 c.p. - Estorsione [Informatica]</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società costringe taluno a fare od omettere qualche cosa, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;</li> <li>- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;</li> <li>- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;</li> <li>- danneggiamento o distruzione di informazioni, dati o programmi informatici altrui e di sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse.</li> </ul> <p>A titolo esemplificativo la condotta potrebbe consistere in installazione di malware nei satelliti o nell'intercettazione di dati di terzi allo scopo di costringerli a fare od omettere qualche cosa nell'interesse della Società.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società costringe taluno a fare od omettere qualche cosa, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;</li> <li>- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;</li> <li>- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche;</li> <li>- danneggiamento o distruzione di informazioni, dati o programmi informatici altrui e di sistemi informatici o telematici, anche di pubblico interesse.</li> </ul>
	<p>Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	<p>Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (ad esempio, manomette documenti informatici dotati di valore probatorio e detenuti dall'autorità pubblica competente nell'ambito di un procedimento penale o sanzionatorio a carico della Società, come i verbali di un accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate).</p>
	<p>Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui (ad esempio di società concorrenti) o ne ostacola gravemente il funzionamento, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- distruzione, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici;</li> <li>- introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.</li> </ul> <p>A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un esponente della Società, anche per il tramite di società terze, danneggi ovvero istighi altri a danneggiare le infrastrutture tecnologiche di una società concorrente con l'obiettivo di impedirne l'attività o di danneggiarne l'immagine pubblica.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui (ad esempio di società concorrenti) o ne ostacola gravemente il funzionamento, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- distruzione, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici;</li> <li>- introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.</li> </ul>
	<p>Art. 635 quater.1 c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (ad esempio virus) al fine di danneggiare i sistemi, i dati o i programmi di società concorrenti ovvero alterare il loro funzionamento.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, ad esempio virus, al fine di distruggere i sistemi, i dati o i programmi di società concorrenti.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Un soggetto sottoposto o apicale della Società compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ne ostacola gravemente il funzionamento, mediante: - distruzione, cancellazione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici; - introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.  A titolo esemplificativo, il reato in esame potrebbe configurarsi qualora un esponente della Società danneggi infrastrutture tecnologiche di un ente o di una società che eroga servizi di pubblica utilità.
	Art. 1, comma 11 D.L. 105/2019 - Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di ottenere un interesse o vantaggio per la Società, in concorso con una società iscritta al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, commette una violazione di cui al Decreto Legge n. 105/2019 attraverso la fornitura o omessa comunicazione di informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici o ai fini delle comunicazioni ivi previste.

## 6.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, con particolare riferimento a quelle che disciplinano le attività ICT;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che coinvolgono sistemi informatici e telematici dell'azienda, di terzi e/o pubblici;
- tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni elaborati;
- utilizzare i Sistemi Informatici aziendali e l'accesso ad internet ai siti consentiti, mediante il normale software di navigazione in rete in dotazione, solo per scopi leciti e legati all'attività lavorativa tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti e delle disposizioni del Modello;
- utilizzare i certificati elettronici, di firma digitale con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente ai soggetti a tal fine espressamente autorizzati dalla Società e secondo le modalità indicate dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-bis del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;

- acquisire abusivamente informazioni contenute nei sistemi informativi di terzi;
- danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di terzi, pubblici o privati, nonché abusivamente procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento, la distruzione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati e programmi informatici di terzi, siano essi pubblici o privati;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e telematici nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- cedere a Terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a terzi fuori dai locali aziendali o rivelare le proprie o le altrui credenziali di autenticazione alla rete informatica;
- modificare le configurazioni dei software ed hardware aziendali o modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ...);
- accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di terzi, con credenziali di accesso diverse da quelle assegnate;
- aggirare le regole di sicurezza imposte sugli strumenti informatici aziendali e sulle reti di collegamento interne ed esterne;
- eludere sistemi di controllo posti a presidio di sistemi informatici o telematici, e comunque di accedere ai predetti sistemi in mancanza delle necessarie autorizzazioni;
- porre in essere qualunque attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, fuori dai casi consentiti dalla legge;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ...);
- procurarsi, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- utilizzare computer, reti o altri dispositivi digitali per minacciare, manipolare o costringere qualcuno a fare o ad omettere qualcosa (a titolo esemplificativo e non esaustivo attraverso l'invio di e-mail di phishing, l'uso di ransomware o l'impiego di altre forme di malware), ottenendo un ingiusto profitto e causando danno ad altri;
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- porre in essere condotte dirette alla distruzione o alterazione di documenti informatici aventi finalità probatoria qualora tale comportamento non rientri espressamente in procedure aziendali o sia dettato da motivazioni di tipo tecnico o funzionale;
- fornire informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi o delle attività ispettive di vigilanza ovvero omettere le relative comunicazioni in violazione di quanto previsto dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105.

## 5.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 5.8.1 Procedure

- P.02\_Flussi informativi;
- P.06\_Deleghe di funzione;
- Manuale del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001 e relative procedure e istruzioni
- List of approved applications and operative systems
- OI-094 IT Service Portal
- OI-095 Forti Client User Manual
- PP-093 D-Orbit Acceptable use of ICT company assets Policy
- PP-094 D-Orbit Account and Identity Management Policy and Procedures
- PP-095 D-Orbit Administrative Special Access Policy
- PP-096 D-Orbit Antivirus and Malware Policy
- PP-097 D-Orbit Backup and Restore Policy
- PP-098 D-Orbit Bring Your Own Device (BYOD) Policy
- PP-099 D-Orbit Cloud Based Computing Policy and Strategy
- PP-100 D-Orbit Data Destruction and Sanitization Policy
- PP-101 D-Orbit Data Encryption Policy
- PP-102 D-Orbit Disaster Recovery Procedure
- PP-103 D-Orbit ISMS ISO27001 Information Security Policy 2023
- PP-104 D-Orbit ISMS ISO27001 Information Security Risk Assessment Methodology
- PP-105 D-Orbit IT and FOS Change Management Policy
- PP-106 D-Orbit Log Management Policy
- PP-107 D-Orbit Patch Management Policy
- PP-108 D-Orbit Policies and Procedures lifecycle
- PP-109 D-Orbit Remote Access Policy
- PP-110 D-Orbit Security Incidents Management Policy
- PP-111 D-Orbit Smartphone Policy
- PP-112 D-Orbit Virtual Private Network (VPN) Policy
- PP-113 D-Orbit Wireless Access Policy
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-007 Production Process Qualification
- PP-008 Procurement Process
- PP-010 Inspections and Tests
- Procedure del Sistema di Gestione / Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

## 6.8.2 Altri presidi di controllo

Gli obiettivi fondamentali che la Società si pone nella gestione del sistema informatico sono i seguenti:

- a. riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione, sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l'informazione sia accessibile esclusivamente a coloro che sono autorizzati a conoscerla;
- b. integrità: garanzia che ogni dato della Società sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati;
- c. disponibilità: garanzia di reperibilità di dati inerenti all'attività della Società in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

### 6.8.2.1 Infrastruttura informatica

L'area dell'infrastruttura IT della sicurezza informatica terrestre (c.d. "Ground Station") opera sotto la responsabilità della Funzione IT, mentre l'area che si occupa della sicurezza delle operazioni connesse al satellite (Cyber Security satellitare) opera sotto la responsabilità della Funzione IT.

La Società è certificata ISO/IEC 27001 e segue lo schema di certificazione per la sicurezza informatica Cyber Essential Plus. La certificazione ISO/IEC 27001 è stata conseguita prima con uno scopo specifico, poi allargato (inglobando due terzi dell'azienda al suo interno come processi e servizi) per iniziare il processo di adeguamento alla NIS 2.

Per garantire che i fornitori di servizi IT rispettino gli standard di sicurezza aziendali, viene effettuata un'analisi dettagliata dei fornitori. Questa include una checklist di cyber security che valuta vari aspetti della sicurezza dei fornitori, dalle politiche di protezione dei dati alle misure di prevenzione degli attacchi.

L'infrastruttura informatica della Società è basata su cloud (full cloud) e adotta una strategia cosiddetta "vendor agnostic", mentre l'ufficio di Sicurezza Industriale è, invece, necessariamente basato su una soluzione on-premise (area dedicata, con porta blindata, doppio accesso, computer scollegato da qualsiasi tipo di rete, stampante dedicata, ...).

### 6.8.2.2. Gestione di accessi, account e profili

La designazione delle credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) per i collaboratori o dipendenti chiamati ad utilizzare strumenti informatici aziendali deve avvenire in base a procedure sicure e che prevedano il loro periodico aggiornamento;

L'amministratore del sistema conserva e, in base a strette procedure, può accedere, all'elenco delle abilitazioni concesse. Periodicamente gli accessi concessi (intesi come numero di utenze abilitate) devono essere riverificati per valutare quali mantenere attivi e quali disabilitare.

Il conferimento delle credenziali di accesso al sistema informatico aziendale deve avvenire nei limiti in cui ciò sia funzionale allo svolgimento degli incarichi a ciascuno assegnati. A tal fine ogni utente è dotato di id e password che gli consentono (da qualsiasi postazione) di accedere soltanto alle informazioni cui egli è stato abilitato.

L'utilizzo delle password, dei codici di accesso, delle smart card personali, nonché l'utilizzo e la conservazione di qualunque altro dato o informazione utili a consentire l'accesso in un sistema informatico o telematico di D-Orbit o di terzi, deve avvenire nel rispetto rigoroso delle procedure e delle autorizzazioni previste per ciascuno.

È vietata la memorizzazione, l'acquisizione o l'invio di username, password, PIN, PUK ecc., da parte dei soggetti diversi dagli amministratori di sistema a ciò espressamente autorizzati;

le credenziali di autorizzazione (username, password, smart card ecc.) devono essere mantenute segrete, costituiscono beni aziendali da non cedere o trasmettere a nessuno e da salvaguardare in ogni modo;

È fatto assoluto divieto di accedere alla rete aziendale o ai programmi con codici di identificazioni di altri utenti.

Ogni ipotesi o sospetto di intrusione o accesso abusivo al sistema aziendale o dal sistema aziendale, deve essere comunicato immediatamente al superiore gerarchico e al Responsabile dei Sistemi Informativi o al Responsabile della Sicurezza informatica.

### 6.8.2.3. Gestione delle reti di comunicazioni

Deve essere garantito che l'accesso al sistema informatico interno (intranet) ed esterno (internet) avvenga nell'esercizio delle mansioni e per le finalità assegnate a ciascun utente;

deve essere vietata la connessione (e conseguenti consultazione, navigazione, downloading di dati o programmi) con riferimento a siti web contrari all'etica aziendale, che presentino contenuti illeciti, contrari alla morale, all'ordine pubblico, che consentano la violazione della privacy, riconducibili ad attività di pirateria informatica, che violino diritti d'autore, ecc.

L'accesso a sistemi informatici e banche dati di proprietà di terzi (specialmente se di pubblica utilità) può avvenire solo ove consti il consenso espresso o tacito dei proprietari, deve avvenire senza aggiramento o violazione dei dispositivi di sicurezza eventualmente predisposti e, in caso di restrizioni all'accesso, può avvenire solo da parte dei soggetti che abbiano preventivamente ottenuto l'autorizzazione degli amministratori del sistema.

L'utilizzo della posta elettronica deve avvenire per esigenza di servizio, con divieto di trasmettere attraverso tale strumento credenziali di autorizzazione personali proprie o di terzi, mail contenenti programmi non sicuri o illeciti (virus, spyware, ecc.), mail dirette a impedire o rallentare la funzionalità di sistemi informatici, ecc.; è altresì generalmente vietato utilizzare lo strumento della posta elettronica come mezzo per consentire la divulgazione all'esterno non autorizzata di dati aziendali mediante il meccanismo dei file allegati.

Deve essere garantito che gli utenti aziendali accedano alle risorse informatiche dall'esterno o dall'interno, solo attraverso specifici canali ragionevolmente sicuri (in linea di principio deve essere escluso l'uso di canali peer to peer).

### 6.8.2.4 Gestione dei sistemi hardware

Il compito di provvedere alle esigenze informatiche della Società curando l'investimento in componenti hardware nonché la definizione e gestione del loro corretto funzionamento è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi.

La manutenzione del sistema hardware (verifica fisica, integrità del sistema, scanning memorie, assenza di dispositivi di disturbo, assenza di alterazioni non autorizzate ecc.) è affidata al Responsabile dei Sistemi Informativi; tutti i server e le postazioni di lavoro sono protetti da programmi antivirus, regolarmente aggiornati;

Gli utenti devono curare il corretto utilizzo dei personal computers di pertinenza, non lasciarli incustoditi o sbloccati senza screensaver. Particolare attenzione deve essere prestata nella custodia e nell'uso dei dispositivi portatili.

È fatto divieto di installare componenti hardware non debitamente autorizzati o comunque non funzionali al corretto utilizzo dei sistemi informatici e telematici di D-Orbit o di terzi.

I supporti rimovibili, prima del loro riutilizzo (es. in caso di licenziamento dell'addetto o sostituzione delle risorse informatiche assegnate) devono essere messi in sicurezza attraverso idonee procedure di formattazione o wiping.

### 6.8.2.5 Gestione dei sistemi software

È fatto divieto di utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dalla Società.

È sempre e comunque vietato installare programmi diretti alla commissione di illeciti quali distruzione di dati, intercettazioni, manomissioni di archivi, interruzioni di comunicazioni ecc.

L'utilizzo ovvero la modifica a vario titolo dei software forniti dall'azienda devono avvenire solo se autorizzati e secondo le istruzioni operative ricevute.

Il downloading deve essere strettamente regolamentato e limitato ai programmi sicuri e di libero accesso.

Ogni singolo utente è responsabile del salvataggio e memorizzazione dei dati che gestisce e deve curarne la sicurezza ed integrità.

Sono previsti:

- BACKUP giornalieri – conservati per 14 (quattordici) giorni successivi al salvataggio;
- BACKUP settimanali – conservati 4 (quattro) giorni successivi al salvataggio;

- BACKUP mensili – conservati per un anno successivo al salvataggio;
- BACKUP annuali – nessuna scadenza.

Le policy aziendali vietano l'installazione di software non autorizzato per mantenere l'integrità dei sistemi. Qualsiasi tentativo di installare software non autorizzato viene bloccato e segnalato.

La Società non effettua controlli sui dispositivi per verificare che i software installati siano regolarmente licenziati.

È in uso un portale interno in cui sono indicate le applicazioni che possono essere installate.

I privilegi di amministrazione sono gestiti con grande attenzione per garantire sia la sicurezza che "efficienza operativa"; sono previsti controlli avanzati, quali XDR (Extended Detection and Response) e monitoraggio costante tramite SOC.

#### **6.8.2.6 Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono collocate le infrastrutture IT**

I dispositivi telematici, i server, i supporti di salvataggio dei backup sono collocati in aree dedicate, protetti da armadi muniti di serratura accessibili al solo personale autorizzato.

Non è consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;

La sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica della azienda deve essere curata nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati informatici in genere.

Al fine di garantire un maggior controllo sui sistemi informatici e sulle attività ad essi collegate, il servizio IT di D-Orbit ha progressivamente reingegnerizzato i propri processi interni secondo le best practices ITIL, introducendo quindi il ruolo di responsabile di processo quale incaricato del controllo operativo in merito alla corretta esecuzione delle attività svolte. Rientrano in tale pratica i processi di Change Management ed Incident Management.

#### **6.8.2.7 Utilizzo della firma digitale**

La Società ha individuato le Funzioni Aziendali abilitate all'accesso alla PEC e all'utilizzo di questa ai fini aziendali (ad es. Funzione People per gestire eventuali finanziamenti/contributi).

## 7. PARTE SPECIALE G – REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006)

### 7.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 24 ter, 25 quater e reati transnazionali, ossia i Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali, delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali.

### 7.2 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI, DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI (L. N. 146/2006)

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 24 ter:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Delitti di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) numero 5 (artt. 407 c.2 lettera a n. 5 c.p.p.).

Con riferimento all'art. 25 quater:

- Repressione del finanziamento del terrorismo (art. 2 Convenzione di New York del 9.12.1999);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 L. 342/1976);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater.1 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 27 sexies c.p.).

Con riferimento ai reati transnazionali:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 L. 342/1976);
- Sanzioni (art. 3 L. 342/1976);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 309/1990).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

## 7.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
24 ter - Delitti di criminalità organizzata	Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Business Development Information Technology Legal People Technology Operations Procurement Commercial Communications Quality Innovation & Strategy
	Flussi finanziari e monetari	Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Commercial Legal
	Rapporti intercompany	Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo	Chief Executive Officer Distributed Space Finance General Manager Legal Consulente esterno
	Progettazione, sviluppo e produzione del prodotto tecnico e software	Gestione della produzione e attività inerenti (ad es. prove, collaudi e controlli) (Manufacturing - Mission Execution - Product Assurance)	Chief Executive Officer Distributed Space General Manager Information Technology Technology Attività Programmi e Gestione Progetti Quality Operations

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial Legal
	Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori	Gestione del processo di selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato	Chief Executive Officer Commercial
Reati Transnazionali	Crediti e contenziosi	Gestione dei procedimenti giudiziari (di natura civile, penale o amministrativa) e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Chief Executive Officer Finance Commercial Legal People
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial Legal
	Rapporti intercompany	Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo	Chief Executive Officer Distributed Space Finance General Manager Consulente esterno

## 7.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G

Come indicato nella matrice di cui al precedente §7.3, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 7.5 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
<p>24 ter - Delitti di criminalità organizzata</p>	<p>Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere</p> <p>Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con soggetti terzi (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso la realizzazione di operazioni commerciali commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con soggetti terzi (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso la gestione di incassi e pagamenti nonché la tenuta della cassa contanti, commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con referenti di altre società del Gruppo (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso operazioni di investimento infragruppo commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società.</p>
	<p>Art. 407 c. 2 lettera a) n. 5 c.p.p. - Delitti di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) numero 5</p>	<p>La Società, senza licenza dell'autorità, fabbrica, introduce nello Stato, pone in vendita o cede a qualsiasi titolo parti di prodotto destinate ad essere utilizzate per usi duali o militari.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
<p>25 quater - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali</p>	<p>Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</p> <p>Art. 270 quater.1 c.p. - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</p> <p>Art. 270 quinquies.1 c.p. - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</p> <p>Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo</p> <p>Art. 2 Convenzione di New York del 9.12.1999 - Repressione del finanziamento del terrorismo</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale, non eseguendo correttamente la due diligence del potenziale cliente vende prodotti destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale, non eseguendo correttamente la due diligence del potenziale agente (o del soggetto che svolge attività di brokeraggio), seleziona un agente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico di uno Stato (anche estero), di un'istituzione ovvero di un organismo internazionale;</li> <li>- utilizza la Società per finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.</li> </ul>
	<p>Art. 2 L. 342/1976 -Danneggiamento delle installazioni a terra</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale, non eseguendo correttamente la due diligence del potenziale cliente danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso per vendere prodotti destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
Reati Transnazionali	Art. 377 bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Un soggetto sottoposto o apicale della Società induce un soggetto che abbia facoltà di non rispondere in un procedimento penale estero a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci, favorendo in tale modo la Società.
	Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale	Un soggetto sottoposto o apicale della Società aiuta un dipendente della Società a eludere le investigazioni dell'Autorità.
	Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere  Art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con soggetti terzi stranieri (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso la realizzazione di operazioni commerciali commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società.  Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in associazione con referenti di altre società del Gruppo (in modo tale che, ai fini associativi, siano coinvolti almeno tre persone), attraverso operazioni di investimento infragruppo commette delitti, nell'interesse o a vantaggio della Società.

## 7.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- definire per iscritto gli accordi di associazione con i Partner con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate – i quali devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla Società;
- verificare – sia in sede di selezione sia nel corso del rapporto contrattuale - l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, consulenti, partner ed altri Soggetti Terzi con cui la Società intrattenga rapporti economico-commerciali e stipulare con questi accordi scritti, con indicazione del compenso pattuito, i quali devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti alla società;
- conservare un adeguato supporto documentale per ciascuna operazione a rischio, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità riferendo, in proposito, al proprio superiore gerarchico;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale, conservando la documentazione a supporto adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;
- mantenere con l'Autorità Giudiziaria, un rapporto improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti;
- informare i testimoni e le persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento dell'obbligo di rendere dichiarazioni rispondenti al vero, fermo restando il diritto di astenersi dal rendere dichiarazioni;
- conformarsi alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo, nei rapporti con i fornitori e/o clienti, consultando le liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 ter, 25 quater del D.lgs. 231/2001 e reati transnazionali richiamati del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- iniziare o proseguire nessun rapporto con Esponenti aziendali e/o Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- effettuare esportazioni di beni dual use a Paesi considerati a rischio dal punto di vista politico, economico o di sicurezza;
- promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare ad associazioni di tre o più soggetti con lo scopo di commettere uno o più delitti (Associazioni per delinquere) o, più in generale, tenere condotte direttamente o indirettamente vietate dalla legge penale;
- promuovere, costituire, organizzare o partecipare ad associazioni volte alla commissione di più delitti ovvero ad Associazioni Mafiose;
- instaurare rapporti con soggetti: (i) che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza; (ii) rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione della eventuale operatività in paesi non collaborativi; (iii) che facciano richiesta od offrano prestazioni che presentino profili di sospettosità o di irregolarità; (iv) che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia fiscale, contabile o di circolazione dei capitali e dei beni;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire la documentazione a supporto della qualificazione degli stessi ovvero: certificazioni o autocertificazioni di regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati, certificazioni antimafia in relazioni ad attività a rischio
- associarsi con soggetti che presentino una struttura societaria e di governance non trasparente e definita;
- indurre i soggetti, che abbiano la facoltà di non rispondere in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni ovvero a renderle mendaci favorendo in tal modo la Società;
- intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire disposizioni compiacenti;
- promettere o versare somme di denaro o altre utilità a testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento al fine di ottenere disposizioni compiacenti;
- porre in essere comportamenti diretti a favoreggiare taluno nell'eludere le investigazioni o comunque preordinati a turbare l'attività di ricerca e acquisizione della prova da parte degli organi della magistratura;
- promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo<sup>9</sup> o di eversione dell'ordine democratico;
- raccogliere, erogare o mettere a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo;
- organizzare, finanziare o propagandare viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo;
- concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 270 sexies c.p., si definiscono tali le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

## 7.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 7.7.1 Procedure

Con riferimento all'art. 24 ter:

- P.01\_Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- P.02\_Flussi informativi
- P.04\_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.06\_Deleghe di funzione
- P.07\_Attività finanziaria
- P.12\_Rapporti Intercompany
- P.13\_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-016 Program Management Process
- PP-002 System Engineering Process
- PP-003 Manufacturing Process
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni
- PP-007 Production Process Qualification
- PP-008 Procurement Process
- PP-009 Incoming, Handling, Storage and Transportation Procedure
- PP-010 Inspections and Tests

Con riferimento all'art. 25 quater:

- P.02\_Flussi informativi
- P.04\_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process

- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

Con riferimento ai reati transnazionali:

- P.02\_Flussi informativi
- P.04\_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.12\_Rapporti Intercompany
- Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

## **7.7.2 Altri presidi di controllo**

### **7.7.2.1 – Gestione delle esportazioni**

La Funzione Institutional and Public Affairs gestisce le licenze all'esportazione dei beni dual use che vengono esportati in Paesi considerati "a rischio" interfacciandosi con gli Enti Pubblici a ciò preposti (ad es. MISE) e producendo la documentazione richiesta (ad es. conformità dei prodotti/servizi alle normative vigenti, descrizione dettagliata dei prodotti/servizi da esportare, indicazione dei Paesi destinatari).

Si prevede che gli uffici preposti, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con i fornitori e/o clienti, effettuino delle consultazioni delle liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.

È garantita la tracciabilità delle attività sia a livello di sistema informatico sia in termini documentali.

### **7.7.2.2 – Selezione di agenti / collaboratori / Partner commerciali**

La Funzione Commercial è responsabile della selezione di agenti / collaboratori / Partner commerciali anche stranieri. I rapporti con agenti, collaboratori e partner commerciali sono formalizzati e sottoscritti in conformità al sistema di deleghe e di procure vigente e contengono una dichiarazione da cui risulti che le parti si danno

pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge. Al momento della selezione – in costanza di rapporto in via periodica - la Società effettua una due diligence periodica del soggetto finalizzata alla verifica degli aspetti di business e alla gestione di eventuali conflitti di interessi (ad es. eventuali rapporti di parentela intercorrenti con persone politicamente esposte).

## 8. PARTE SPECIALE H – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

### 8.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 octies e 25 octies.1, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.

### 8.2 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all'art. 25 octies:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 c.p.);

Con riferimento all'art. 25 octies.1:

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Frode informatica [aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale] (art. 640-ter co. 2 c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 25-octies1 D.L.gs 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente "[...] in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti [...]".

Pertanto, mediante l'inserimento dell'articolo in esame nel c.d. Catalogo dei Reati 231, la commissione dei seguenti delitti (ove abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti) – alle condizioni di cui

all'art. 5 del D.lgs. 231/2001 – comporta la responsabilità dell'ente: (i) delitti contro la fede pubblica, (ii) delitti contro il patrimonio e (iii) delitti che comunque offendono il patrimonio.

A tale proposito si precisa che i principi di comportamento ed i presidi di controllo dei delitti sopra descritti, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono contenuti nelle relative Parti Speciali / Procedure del Modello Organizzativo, cui si rimanda per una trattazione più approfondita.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

## 8.3 DEFINIZIONI

Per "**Strumento di pagamento diverso dai contanti**" si intende un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali.

Per "**Dispositivo, oggetto o record protetto**" si intende un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

Per "**Mezzo di scambio digitale**" si intende qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e la valuta virtuale.

Per "**Valuta virtuale**" si intende una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Per "**Flussi Finanziari**" si intendono le operazioni che comportano movimentazioni di denaro e altri mezzi di pagamento.

## 8.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	Acquisto di beni, servizi e consulenze (Procurement)	Acquisto di beni e servizi, ossia selezione dei fornitori/consulenti/appaltatori, negoziazione delle condizioni e dei termini contrattuali nonché gestione del rapporto con gli stessi anche nell'ambito di gare o appalti	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance General Manager Business Development Information Technology Legal People Technology Operations Procurement
	Flussi finanziari e monetari	Gestione del ciclo attivo/passivo di fatturazione e dei relativi incassi/pagamenti	Chief Executive Officer Finance General Manager Business Development

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
		Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Adempimenti fiscali (Finance)	Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
		Pagamento di imposte, interessi o sanzioni amministrative	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Gestione delle attività commerciali, ossia negoziazione con clienti / potenziali clienti, definizione delle condizioni e dei termini contrattuali, e gestione del rapporto negoziale	Chief Executive Officer Finance General Manager Commercial Legal
	Operazioni straordinarie	Gestione delle operazioni straordinarie (ad. es. fusioni, scissioni ed acquisizioni)	Assemblea dei soci Collegio sindacale Chief Executive Officer Distributed Space Finance Legal IR Strategic Finance
	Marketing, comunicazione, sponsorizzazioni, omaggi, donazioni e liberalità (Communications)	Gestione delle attività volte a promuovere i servizi della società (ad es. partecipazione e fiere e convegni, gestione del sito internet, pubblicità, sponsorizzazioni, etc.)	Chief Executive Officer General Manager Communications Distributed Space Finance Commercial
	Rapporti intercompany	Erogazione/ricezione di finanziamenti da/a favore di società del Gruppo	Chief Executive Officer Distributed Space Finance General Manager Consulente esterno

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Flussi finanziari e monetari	Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Legal People
		Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Attività commerciali (Customer Acquisition)	Partecipazione a bandi / procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della Pubblica Amministrazione, anche in associazione con altri partner (ATI, joint venture, etc.), inclusa l'attività negoziazione/ stipula/gestione di contratti attivi ed erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale	Chief Executive Officer General Manager Business Development Commercial Finance Legal People
	Rapporti intercompany	Trasferimento di beni e/o di risorse nonché ricezione/erogazione di servizi da/a favore di società controllate, collegate o a parti correlate	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance People Legal General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Institutional Public Affairs Information Technology Technology Operations Quality Innovation & Strategy

## 8.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H

Come indicato nella matrice di cui al precedente §8.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 8.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
<p>25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p>	<p>Art. 648 ter-1 c.p. - Autoriciclaggio</p> <p>Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p> <p>Art. 648 c.p. - Ricettazione</p> <p>Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società impiega denaro beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, dallo stesso commessi, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza illecita.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 493 ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società utilizza indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti (ad es. carte prepagate, bonifici elettronici, ecc.).
	Art. 640 ter comma 2 c.p. - Frode informatica [aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale]	Un soggetto sottoposto o apicale della Società - alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti - produce il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
	Art. 512 bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori	La Società, nell’ambito della partecipazione ad una procedura di gara indetta dalla Pubblica Amministrazione o soggetta al Codice dei contratti Pubblici ovvero in fase di esecuzione di appalti o concessioni, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, così facendo elude le verifiche della stazione appaltante per aggiudicarsi la gara ovvero esegue appalti o ottiene concessioni pur non rispondendo ai requisiti previsti dalla normativa in materia di antimafia.  La Società attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di propri beni denaro o altra utilità allo scopo di sottrarli all’aggressione in vista della applicazione di misure di prevenzione o al fine di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita.

## 8.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- di conservare un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione a rischio, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell’operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- di registrare correttamente ogni operazione che deve essere anche autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;

- di assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale;
- di conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;
- di garantire la tracciabilità del processo di gestione dei Flussi Finanziari, conservando la documentazione a supporto;
- lo svolgimento delle attività relative ai Flussi Finanziari è riservato ai soggetti formalmente preposti e autorizzati;
- ispirarsi ai criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella gestione dei rapporti con Soggetti Terzi;
- di verificare che ogni Flusso Finanziario, ivi compresa la provenienza e la destinazione del denaro, siano adeguatamente giustificati;
- di utilizzare di carte di credito o di pagamento nonché l'utilizzo di qualsiasi strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate, e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) solo ove gli stessi siano di titolarità della Società;
- l'esecuzione dei pagamenti - anche mediante l'uso di assegni, bonifici, carte di debito o di credito, carte prepagate, e-payments, mobile-payments - deve essere effettuata unicamente dai soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti;
- i pagamenti e gli incassi devono essere effettuati secondo le modalità previste nelle policy / procedure interne, nel rispetto dei principi di trasparenza e tracciabilità e avvalendosi unicamente degli strumenti individuati dalla Società;
- le credenziali di accesso / di autenticazione per l'utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dal contante devono essere assegnate unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti e devono essere fornite regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi;
- le attività di sviluppo e implementazione di strumenti informatici / software deve avvenire nel rispetto delle previsioni normative e in ogni caso per finalità lecite;
- l'utilizzo dei sistemi informatici della Società o di terzi deve essere effettuato unicamente dai soggetti debitamente autorizzati dalla Società, i quali dovranno rispettare tutte le previsioni del Modello (in particolare quelle contenute nella Parte Speciale dedicata alla prevenzione dei reati informatici), nonché tutte le procedure in materia informatica adottate dalla Società.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-octies e 25-octies.1 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da reato al fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da reato né compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita e/o dell'autore del reato presupposto;
- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura a soggetti apicali (o loro sottoposti) di enti privati con i quali la Società intrattiene – anche saltuariamente – rapporti, con la finalità di promuovere o favorire interessi illeciti della Società;
- utilizzare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (a titolo esemplificativo: carte prepagate,

- e-payments, bonifici elettronici, mobile-payments, ecc.) di cui la Società non sia titolare;
- utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento provenienti da fornitori o canali commerciali dubbi / non ufficiali;
  - falsificare o alterare carte di credito o di pagamento né qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
  - cedere né acquisire strumenti di pagamento di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati;
  - alterare i sistemi informatici / telematici della Società o di soggetti terzi né, è consentito intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi ivi contenuti;
  - compiere qualsiasi operazione negoziale di mera natura apparente (e.g. operazioni straordinarie, trasferimento di quote/azioni, attribuzione di cariche amministrative ovvero compiere altri atti al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali);
  - attribuire fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro o altro bene o utilità che rimangono nella propria disponibilità né accettare l'intestazione di beni, denaro e altro al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione e/o le disposizioni in materia contrabbando ovvero al fine di agevolare i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita;
  - compiere operazioni di intestazione fittizia di imprese, azioni, quote o cariche sociali al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia in occasione della partecipazione a gare pubbliche.

## 8.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 8.8.1 Procedure

- Con riferimento all'art. 25 octies:
- P.01\_Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)
- P.02\_Flussi informativi
- P.04\_Gestione delle attività commerciali, selezione e gestione di agenti/collaboratori/partner commerciali ed erogazione del servizio
- P.05\_Gestione delle attività di comunicazione, marketing e partecipazione/organizzazione di congressi, convegni ed eventi
- P.06\_Deleghe di funzione
- P.07\_Actività finanziaria
- P.08\_Adempimenti fiscali
- P.12\_Rapporti Intercompany
- P.13\_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-008 Procurement Process
- PP-080 Social media Policy
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation

- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni
- Con riferimento all'art. 25 octies.1:
- P.02\_Flussi informativi
- P.10\_Finanziamenti pubblici e gare
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-055 Customer Acquisition Process
- PP-048 Commercial Opportunity Identification
- PP-044 Commercial Opportunity Evaluation and Backlogging Process
- PP-046 Proposal Preparation Process
- PP-015 Customer Satisfaction Evaluation
- PP-028 Supply Risk Evaluation
- PP-049 Fleet Customer Acquisition Process
- PP-017 Contact, Company and Deal management in CRM (HubSpot)
- OI-237 Bid - NoBid evaluation
- PP-XXX Customer Assessment Process
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni
- PP-036 Company Expense Report Policy

## **8.7.2 Altri presidi di controllo**

### **8.7.2.1 Gestione dei flussi finanziari/monetari**

La Società ha provveduto all'identificazione formale delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito della gestione delle attività di tesoreria.

I rapporti con i provider di pagamento devono essere formalizzati in appositi contratti, sottoscritti nel rispetto del sistema dei poteri in vigore.

I contratti devono essere sottoscritti da un soggetto avente poteri di firma in base al sistema delle deleghe e dei poteri in vigore.

La Società ha provveduto all'identificazione formale delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito della gestione della contabilità che prevede anche la regolare tenuta della documentazione inerente alla contabilità (i.e. documenti giustificativi quali fatture, bolle, contratti, etc.).

L'accesso ai sistemi avviene a mezzo di credenziali personali univoche – di tipo dispositivi o autorizzativo - a seguito di doppia autenticazione.

I pagamenti vengono gestiti tramite sistema informatizzato che importa automaticamente i dati dal sistema gestionale aziendale; è garantita la segregazione delle attività svolte dalle varie Funzioni Aziendali coinvolte (una Funzione Aziendale inserisce a sistema il pagamento a un'altra lo approva).

Gli strumenti di pagamento diversi dal contante accettati per gli incassi e utilizzati per i pagamenti vengono definiti dall'organo amministrativo / Chief Executive Officer.

La Funzione Tesoreria gestisce l'assegnazione delle carte di credito e prepagate. Il processo di richiesta di una carta bancaria coinvolge principalmente il dipartimento Finance, che valuta le opportunità e, previa autorizzazione da parte della Funzione Finance (su delega espressa rilasciata dal CEO), procede alla richiesta di emissione della carta bancaria e all'assegnazione della carta alla risorsa richiedente.

## 9. PARTE SPECIALE I – REATI AMBIENTALI

### 9.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 undecies, ossia i reati ambientali, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali.

### 9.2 REATI AMBIENTALI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 co. 2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006);
- Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi [reato richiamato dal comma 5 dell'articolo 256 del D. Lgs n.152/2006];
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c. c.1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo D.lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 co. 4 secondo periodo D.lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co.1 D.lgs. 152/2006);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis c. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 D.lgs. 152/2006);
- Superamento valori limite di emissione (art. 279 co. 5 D.lgs. 152/2006);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 co. 6 l. 549/1993);
- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);
- Bonifica dei siti (art. 256 co.1-2 D.lgs. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/2007);
- Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/2007);
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2 e 3 bis L. 150/1992);
- Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6 L. 150/1992).

- Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell’Allegato “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi”.

### 9.3 DEFINIZIONI

Per “**Emissione**” si intende lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo.

Per “**Gestore**” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi;

Per “**Inquinamento**” si intende l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi.

Per “**Rifiuto**” si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.

### 9.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 undecies - Reati ambientali	Gestione degli adempimenti ambientali (Environment)	Individuazione dei soggetti rilevanti per la corretta gestione del sistema ambientale (strutturazione del sistema ambientale)	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) Chief of Staff
		Rumori, vibrazioni, esalazioni olfattive ed ogni altro fattore di perturbamento o molestia verso l’esterno	Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) RSPP Technology Quality HSE
		Gestione dei servizi di fognatura e depurazione industriali e acque reflue recapitanti nella rete fognaria industriale	Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) RSPP Quality People

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
		Gestione delle sostanze lesive dell’ozono	Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) RSPP Quality HSE
		Gestione delle materie prime e dei beni usati, delle materie prime secondarie derivanti da recupero (end of waste), dei rifiuti, dei sottoprodotti e degli imballaggi e rifiuti di imballaggio; messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	Chief Executive Officer (Datore di lavoro) General Manager (Delegato per la salute e la sicurezza) RSPP HSE Technology Quality

## 9.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE H

Come indicato nella matrice di cui al precedente §9.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 9.6 MATRICE REATI – POTENZIALI MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
<p>25 undecies - Reati ambientali</p>	<p>Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>Art. 452 quater c.p. - Disastro Ambientale</p> <p>Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale</p> <p>Art. 256 c.1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo D.lgs. 152/2006 -Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p>Art. 187 D.lgs. 152/2006 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi [reato richiamato dal comma 5 dell'articolo 256 del D.lgs n.152/2006]</p> <p>Art. 137 c.2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006 -Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose</p> <p>Art. 260 bis c. 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 D.lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>Art. 279 c.5 D.lgs. 152/2006 - Superamento valori limite di emissione</p> <p>Art. 259 c.1 D.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti</p> <p>Art. 258 c.4 secondo periodo D.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>Art. 3 c. 6 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p>La Società non individua i soggetti rilevanti per la corretta gestione del sistema ambientale e non struttura un sistema ambientale, favorendo la commissione di un reato ambientale previsto dall'art. 25 undecies del D.lgs. 231/01.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	<p>Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452 quater c.p. - Disastro Ambientale</p> <p>Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale</p> <p>Art. 279 c.5 D.lgs. 152/2006 - Superamento valori limite di emissione</p>	<p>La mancata o non corretta gestione delle emissioni in atmosfera, come ad esempio l'emissione di sostanze GHG indirette o la mancata effettuazione di analisi periodiche, comporta la commissione del reato di cui al D.lgs. 152/06, art. 279, comma 5 ovvero provoca inquinamento o disastro ambientale.</p>
	<p>Art. 137 c.2, 3, 5, 11 e 13 D.lgs. 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose</p>	<p>La società effettua uno smaltimento di acque reflue in difetto di autorizzazione mediante un sistema continuo di condotte.</p>
	<p>Art. 3 c. 6 L. 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p>	<p>La mancata o non corretta gestione delle sostanze lesive dell'ozono, come ad esempio il rilascio di sostanze in modo non controllato, comporta la commissione del reato di cui alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, art. 3, comma VI ovvero provoca inquinamento o disastro ambientale.</p>
	<p>Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>Art. 452 quinquies c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>Art. 452 quater c.p. - Disastro Ambientale</p> <p>Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale</p> <p>Art. 256 c.1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo D.lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p>Art. 187 D.lgs. 152/2006 - Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi [reato richiamato dal comma 5 dell'articolo 256 del D. Lgs n.152/2006]</p>	<p>La mancata o non corretta gestione dei rifiuti, come ad esempio lo smaltimento di rifiuti senza la necessaria documentazione, il trasporto da parte di soggetti non autorizzati, lo smaltimento presso soggetti non autorizzati, la mancata verifica dei trasportatori e smaltitori dei rifiuti prodotti, comporta la commissione dei reati ambientali.</p>
	<p>Art. 259 c.1 D.lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti</p>	<p>La Società effettua spedizioni di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 258 c.4 secondo periodo D.lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti - utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
	Art. 260 bis c. 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 D.lgs. 152/2006  Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti - utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
	Art. 452 quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

## 9.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- di conservare un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione a rischio, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale e il piano di monitoraggio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- informare i Destinatari sulle regole di comportamento da adottare in relazione alle attività di raccolta e smaltimento rifiuti nonché sulla prevenzione dell'inquinamento;
- gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da Soggetti Terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nel TUA e delle altre disposizioni in materia.
- avvalersi, per le attività di smaltimento dei Rifiuti, di fornitori di servizi debitamente autorizzati;

- gestire lo stoccaggio di prodotti / rifiuti nel rispetto della normativa vigente, adottato le procedure atte ad impedirne lo sversamento nel terreno e nelle acque;
- monitorare la gestione delle sostanze lesive dell'ozono presenti nei circuiti di condizionamento dello stabilimento e degli uffici.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-undecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- contravvenire ai disposti della normativa ambientale in genere;
- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge;
- immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- effettuare emissioni nocive nell'aria;
- distruggere o deteriorare habitat protetti o aree sottoposte a vincoli;
- porre in essere attività che possano cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, un inquinamento o un disastro ambientale.

## 9.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 9.8.1 Procedure

- P.02\_Flussi informativi
- P.06\_Deleghe di funzione
- P.03\_Salute, Sicurezza e Ambiente
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-090 Chemicals management process
- PP-122 Waste Management
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

### **9.8.2 Altri presidi di controllo**

Le Funzioni Health & Safety e Quality sono responsabili della gestione degli adempimenti ambientali.

La Società ha altresì nominato un Sustainability Manager per la gestione delle tematiche di sostenibilità, ivi incluse quelle relative all'ambiente.

I principali impatti ambientali riguardano:

- le emissioni atmosferiche durante il processo di saldatura, che possono rilasciare sostanze nocive nell'aria;
- lo smaltimento dei rifiuti elettronici, che deve essere gestito in modo responsabile per evitare inquinamenti.

Non sono gestiti materiali radioattivi o pericolosi.

Sono previste riunioni periodiche anche con il management ove si discute delle politiche ambientali e le misure per garantire la sicurezza anche ambientale delle operazioni.

Le dichiarazioni FGAS sono rese annualmente in conformità alle normative ambientali.

## 10. PARTE SPECIALE L – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

### 10.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 duodecies, ossia il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

### 10.2 IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione del reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.lgs. n. 286/1998).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione del reato presupposto di Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere il reato di Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 -bis, 3-ter e 5 del D.lgs. n. 286/1998).

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

### 10.3 MATRICE PROCESSI-ATTIVITÀ SENSIBILI-FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Selezione e assunzione delle risorse umane	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff People

### 10.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE L

Come indicato nella matrice di cui al precedente §10.3, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("Funzioni Aziendali") di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 10.5 MATRICE REATI – POTENZIALE MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Art. 22 c. 12 bis D.lgs. 286/1998 - Impiego di lavoratori irregolari	La Società assume o mantiene alle proprie dipendenze una risorsa non in regola con il permesso di soggiorno.

## 10.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- nell'instaurazione del rapporto di lavoro o di fornitura, rispettare le leggi vigenti in materia di migrazione e/o di soggiorno;
- in sede di assunzione di lavoratori stranieri, verificare che gli stessi siano in possesso di un valido documento di soggiorno che abilita a prestare lavoro.
- verificare periodicamente la validità del permesso di soggiorno di lavoratori stranieri.
- prevedere nei contratti con fornitori di servizi / appaltatori una specifica clausola recante l'obbligo a carico della controparte di avvalersi di personale straniero in possesso di valido permesso di soggiorno e il diritto della Società di effettuare verifiche.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-duodecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- assumere lavoratori privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato;
- avvalersi di fornitori di servizi / appaltatori che impiegano personale straniero privo del permesso di soggiorno, ovvero con permesso di soggiorno scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
- impiegare, direttamente o tramite fornitori di servizi / appaltatori, personale straniero sfruttando la condizione di illegalità.

## 10.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 10.7.1 Procedure

- P.02\_Flussi informativi
- P.03\_ Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction

### 10.7.2 Altri presidi di controllo

La Funzione People è responsabile della gestione del personale.

La Funzione People richiede la documentazione necessaria ai candidati che trasmette ai Consulenti esterni incaricati per la verifica della validità del permesso di soggiorno, interfacciandosi con la questura e altri Enti Pubblici, come il Ministero degli Interni e la polizia.

Il monitoraggio della validità del permesso di soggiorno per garantire che rimanga sempre aggiornato è affidato ai Consulenti esterni.

## 11. PARTE SPECIALE M – INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

### 11.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 quinquies, ossia i delitti contro la persona, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei delitti contro la persona.

### 11.2 INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione del reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

reati di cui all’art. 25 quinquies del D.lgs. 231/2001 e in particolare:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l’ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell’Allegato “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi”.

### 11.3 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Selezione e assunzione delle risorse umane	Consiglio di amministrazione Remuneration Committee Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff People

## 11.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE M

Come indicato nella matrice di cui al precedente §11.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 11.5 MATRICE REATI – POTENZIALE MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	Art. 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Un soggetto sottoposto o apicale della Società utilizza, assume o impiega manodopera sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

## 11.6 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- definire la retribuzione e le condizioni di lavoro dei lavoratori in conformità ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque mantenendo e favorendo un ambiente di lavoro positivo, ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell’invulnerabilità della persona, nonché di correttezza nei rapporti interpersonali.
- rispettare la normativa a tutela dei lavoratori, con particolare riferimento all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, all’aspettativa obbligatoria ed alle ferie.
- in sede di selezione delle agenzie di somministrazione, verificare che le stesse siano in possesso delle necessarie autorizzazioni ad esercitare le attività e che siano iscritte all’apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- reclutare, utilizzare, assumere o impiegare lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno;
- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro che non rispettino il diritto alla salute e all’integrità della persona richiedendo prestazioni che, per modalità e tempi, possano comportare uno sfruttamento del

lavoratore;

- sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro o a metodi di sorveglianza degradanti;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- impiegare minori in attività lavorative al di fuori delle norme di legge in vigore;
- esporre i lavoratori a situazioni di pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

## 11.7 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESID DI CONTROLLO

### 11.7.1 Procedure

- P.02\_Flussi informativi
- P.03\_Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- P.09\_Salute, sicurezza e ambiente
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction

### 11.7.2 Altri presidi di controllo

Le Funzioni Aziendali coinvolte nelle attività a rischio sono: (i) la Funzione Legal, che predispone gli standard di proposte contrattuali ove necessarie di particolarizzazione rispetto allo standard adottato dalla Società; (ii) la Funzione People che si occupa della gestione amministrativa del personale.

La gestione degli adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente, come la rilevazione delle presenze, la gestione delle ferie e dei permessi, e la compilazione dei cedolini, è affidata alla Funzione People.

La gestione del personale è interna, mentre la gestione del payroll è esternalizzata.

Utilizzo di un sistema informatico per la gestione payroll.

I dati vengono estrapolati in un file Excel criptato e inviati al Consulente esterno incaricato della predisposizione delle buste paga, che applica le maggiorazioni previste dal contratto in base alle ore lavorate. I dati delle ore vengono approvati dal responsabile gerarchico del dipendente.

È previsto un sistema MBO.

## 12. PARTE SPECIALE N – REATI TRIBUTARI

### 12.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 quinquiesdecies, ossia i reati tributari, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati tributari.

### 12.2 REATI TRIBUTARI

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati.

Con riferimento all’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)
- Occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)

I Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell’Allegato “Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi”.

### 12.3 DEFINIZIONI

Per “Elementi attivi o passivi” si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta.

### 12.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 quinquiesdecies – Reati Tributari	Logistica, inventario e magazzino (Logistics & Shipment)	Gestione del magazzino	Chief Executive Officer General Manager Quality Operations Finance

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Flussi finanziari e monetari	Gestione del ciclo attivo/passivo di fatturazione e dei relativi incassi/ pagamenti	Chief Executive Officer Finance General Manager Business Development Operations
		Gestione di note spese e spese di rappresentanza e relativi rimborsi	Chief Executive Officer Finance General Manager Chief of Staff Legal
		Gestione delle risorse finanziarie: rapporti con istituti di credito, tenuta della cassa contanti e gestione dei valori di bollo	Chief Executive Officer Finance General Manager
	Adempimenti fiscali (Finance)	Predisposizione e presentazione di dichiarazioni fiscali	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
		Pagamento di imposte, interessi o sanzioni amministrative	Consiglio di amministrazione Chief Executive Officer Finance Consulente esterno
	Crediti e contenziosi	Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché gestione dei procedimenti di natura stragiudiziali (Credit collection)	General Manager Legal Finance Commercial Consulente esterno
	Operazioni straordinarie	Gestione delle operazioni straordinarie (ad. es. fusioni, scissioni ed acquisizioni)	Assemblea dei soci Consiglio di amministrazione Collegio sindacale Chief Executive Officer Distributed Space Finance Legal IR Strategic Finance

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
	Rapporti intercompany	Trasferimento di beni e/o di risorse nonché ricezione/erogazione di servizi da/a favore di società controllate, collegate o a parti correlate	Chief Executive Officer Communications Distributed Space Finance General Manager Chief of Staff Business Development Commercial Institutional Public Affairs Legal Operations Technology Quality Information Technology Operations Innovation & Strategy
	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali	Gestione dei cespiti	Chief Executive Officer Finance Legal
	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali	Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni	Assemblea dei soci Collegio sindacale Chief Executive Officer Legal Finance Commercial General Manager Consulente esterno
	Redazione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni sociali	Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione	Chief Executive Officer Finance People
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane (People)	Gestione amministrativa del personale	Chief Executive Officer General Manager Chief of Staff Finance People
	Selezione e gestione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori	Gestione del processo di selezione degli agenti / procacciatori d'affari / sviluppatori, nonché monitoraggio delle attività commerciali svolte e definizione del sistema di incentivazione ad essi destinato	Chief Executive Officer General Manager Commercial

## 12.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE N

Come indicato nella matrice di cui al precedente §12.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 12.6 MATRICE REATI – POTENZIALE MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
<p>25 quinquiesdecies – Reati Tributari</p>	<p>Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società registra nelle scritture contabili o detiene ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>La Società, sulla base di richieste di rimborso - ad esempio per spese carburante - per un importo superiore a quello effettivamente sostenuto, indica tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi al fine di evadere le imposte sui redditi.</p> <p>La Società indica nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA componenti negative, sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (quali: ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società redige il bilancio, le relazioni o le comunicazioni sociali previste dalla legge o qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle sue partecipazioni, sulla base di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>La Società, mediante contratti di lavoro simulati, indica in dichiarazione costi relativi al personale superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti.</p> <p>La Società - sulla base di una errata individuazione di componenti negativi di reddito - indica tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi al fine di evadere le imposte sui redditi.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	<p>Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società compie operazioni simulate oppure utilizza documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>La Società indica nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. Tale rappresentazione non veritiera è resa possibile, attraverso operazioni che coinvolgono diversi soggetti e che per le condizioni fuori mercato non trovano una giustificazione economica o un supporto dalla prassi commerciale del settore. La condotta della Società è tale che sulla base di documenti falsi o altri espedienti risulta estremamente complesso l'accertamento tributario.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società inserisce crediti a perdita in assenza dei necessari requisiti. Tale condotta potrebbe essere posta in essere al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p> <p>La Società, mediante contratti di lavoro simulati, indica in dichiarazione costi relativi al personale superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in accordo con l'agente, omette di individuare corrispettivi di eventuali accordi transattivi. Tale condotta potrebbe essere posta in essere al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>
	<p>Art. 4 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele</p>	<p>La Società indica nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (ad esempio: non vengono dichiarati tutti i ricavi percepiti in relazione a determinate operazioni commerciali) od elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.</p>
	<p>Art. 5 D.lgs. 74/2000 - Omessa dichiarazione</p>	<p>La Società non presenta le dichiarazioni fiscali (dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o dichiarazione IVA) entro i termini previsti dalla legge, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.</p>
	<p>Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a partner commerciali l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito) per operazioni inesistenti.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società emette fatture ad altra società del Gruppo a fronte di servizi non realmente eseguiti al fine consentire a tale società di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	<p>Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili</p>	<p>Un soggetto sottoposto / apicale della Società occulta o distrugge, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
	<p>Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 - Indebita compensazione</p>	<p>La Società non versa le somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione - ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997 - crediti non spettanti o crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.</p> <p>La Società non versa le somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione - ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997 - crediti che in realtà spetterebbero ad altra società del Gruppo oppure crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto.</p>
	<p>Art. 11 D.lgs. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>	<p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari.</p> <p>Un soggetto sottoposto o apicale della Società, per ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.</p> <p>La Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (ad es. indebita sottrazione di beni dal magazzino).</p> <p>La Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società. A titolo esemplificativo: messa in atto di operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari.</p> <p>La Società, in sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni / interessi relativi a tali imposte, compie atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (ad es. alienazione di cespiti).</p>

## 12.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- conservare la documentazione relativa alle operazioni su un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti per coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (inclusione in dichiarazione - previa contabilizzazione - di fatture e altri documenti);
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, alla predisposizione ed alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali cui la Società è tenuta (ivi comprese: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA e dichiarazione del sostituto d'imposta);
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate;
- conservare e rendere disponibile la documentazione a supporto delle dichiarazioni fiscali, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini della ricostruzione dei redditi o del volume d'affari, adottando le misure di sicurezza fisica e logica idonee ad evitarne l'indebita modifica/cancellazione/alterazione;
- formalizzare adeguatamente tutti i rapporti con i Soggetti Terzi (ivi compresi: clienti, fornitori, consulenti, società controllate e/o collegate o con parti correlate), attraverso specifici accordi, definendo puntualmente i corrispettivi pattuiti o, in alternativa, i criteri oggettivi di commisurazione degli stessi;
- gestire i processi aziendali con trasparenza, chiarezza e verificabilità in merito agli iter valutativi e decisionali con riferimento alle tematiche fiscali;
- garantire la tracciabilità e la segregazione nelle attività con riferimento alla gestione degli adempimenti fiscali e di tutte le operazioni che richiedano un'analisi dell'impatto fiscale;
- collaborare in modo proattivo con la Funzione Finance e/o con il consulente incaricato coinvolgendola in merito ai nuovi progetti, alle problematiche legate all'imposizione fiscale di operazioni non ricorrenti e agli adempimenti normativi di natura fiscale;
- collaborare con le funzioni aziendali ed i consulenti esterni deputati alla gestione delle dichiarazioni fiscali e/o alla loro trasmissione e/o al pagamento delle imposte, fornendo informazioni e documenti chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono;
- procedere alla compensazione dei crediti nei confronti degli enti preposti alla riscossione nei casi previsti dalle normative vigenti (D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241), conservando la documentazione a supporto;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione di fornitori, consulenti e clienti conservando la documentazione acquisita;
- conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori e/o dei consulenti;
- nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento;
- nella documentazione presentata all'amministrazione finanziaria, anche ai fini della procedura di transazione fiscale, indicare elementi chiari, precisi e coerenti con le operazioni cui si riferiscono.

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **divieti**:

porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-quinquiesdecies del Decreto);

porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;

eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;

porre in essere azioni che siano, anche solo indirettamente, volte all'ottenimento di un credito ovvero di un risparmio d'imposta / IVA in assenza dei requisiti normativi;

predisporre sistemi fraudolenti (anche transfrontalieri) al fine di evadere le imposte;

indicare nelle dichiarazioni fiscali o nella documentazione a supporto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, al fine di evadere le imposte;

predisporre e non inviare alle autorità competenti dichiarazioni fiscali, contenenti dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero;

omettere di presentare dichiarazioni o le comunicazioni di natura fiscale, dovute per legge e nei termini previsti, al fine di evadere le imposte;

alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri beni o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva;

procedere alla compensazione di crediti non spettanti o inesistenti nei confronti degli enti preposti alla riscossione al fine di evitare il versamento di somme dovute;

emettere né consegnare, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

occultare né distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

## 12.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESIDI DI CONTROLLO

### 12.8.1 Procedure

- P.02\_Flussi informativi
- P.03\_ Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane
- P.06\_Deleghe di funzione
- P.07\_Actività finanziaria
- P.08\_Adempimenti fiscali
- P.12\_Rapporti Intercompany
- P.13\_Gestione amministrativo contabile e predisposizione del bilancio
- Policy in materia di gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, Autorità Giudiziaria e Autorità Ispettive
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- PP-022 Recruitment Management Process
- PP-092 Training Management Process
- OI-052 Worked hours report
- OI-090 People Portal User Manual
- OI-091 Induction
- PP-036 Company Expense Report Policy

- PP-127 Credit Collection
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

## **12.8.2 Altri presidi di controllo**

### **12.8.2.1 Gestione degli adempimenti fiscali**

La Società ha provveduto all'identificazione formale delle responsabilità, delle attività e dei controlli nell'ambito della gestione degli adempimenti fiscali che garantisce la segregazione dei ruoli tra le varie Funzioni Aziendali. Costituisce presidio di controllo il conferimento – per iscritto mediante contratto con template standard – di incarichi a Consulenti esterni incaricati che svolgono anche l'attività di intermediari. In particolare, la predisposizione delle bozze di dichiarazioni fiscali è affidata a un Consulente esterno incaricato, che vengono inviate alla Funzione Finance e al Legale rappresentante per verifica e sottoscrizione. Il Consulente esterno incaricato procede all'invio telematico, condividendo alla Funzione Finance la ricevuta dell'invio.

Il processo si applica a tutte le dichiarazioni, comprese quelle integrative o correttive che seguono la medesima modalità.

La Funzione Finance estrapola i dati dal sistema informatizzato e li trasmette ai Consulenti esterni incaricati.

La Funzione Finance concorre alla determinazione dei crediti oggetto di compensazione fiscale, che vengono controllati dai Consulenti esterni incaricati anche del rilascio del visto di conformità.

La Società si avvale della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.lgs.D.lgs. 74/2000 (ad es. per acquisti INTRA-UE in reverse charge), che vengono controllate dal Consulente esterno incarico anche della produzione della dichiarazione INTRASTAT.

La Società attualmente detiene il punteggio di tre stelle nel Rating di Legalità, conferite nel 2023 e confermate nel 2024 per ulteriori due anni.

## 13. PARTE SPECIALE O – CONTRABBANDO

### 13.1 SCOPO

La presente parte del Modello riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 sexiesdecies, ossia i reati di contrabbando, descrive e documenta la struttura del Sistema di Gestione applicato da D-ORBIT S.p.A. e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Obiettivo della presente Parte speciale è garantire che i Destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati di contrabbando.

### 13.2 CONTRABBANDO

Sulla base delle analisi condotte sui processi e le attività aziendali, i principi contenuti nella presente Parte Speciale sono volti a presidiare, principalmente, il rischio di commissione dei seguenti reati:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.lgs. 141/2024).

Le analisi condotte sui processi e sulle attività svolte dalla Società hanno portato a ritenere alquanto remoto il rischio di incorrere nella realizzazione dei reati presupposto di:

- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.lgs. 141/2024).

Tuttavia, si precisa che tali reati costituiscono comunque oggetto di responsabilità per l'ente e i Destinatari sono tenuti al più rigoroso rispetto dei principi del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

Per la trattazione approfondita dei reati e degli illeciti amministrativi che possono comportare la responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 si rimanda al contenuto dell'Allegato "Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi".

### 13.3 DEFINIZIONI

Per "**Diritti Doganali**" si intendono tutti quei diritti che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge (art. 27 co. 1 D.lgs. 141/2024).

Per "**Diritti di confine**" si intendono i dazi di importazione e di esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, le imposte sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato (art. 27 co. 2 D.lgs. 141/2024).

Per "**Spedizionario doganale**" si intende il soggetto intermediario incaricato dall'impresa per lo svolgimento delle formalità doganali connesse al transito delle merci nello scambio internazionale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del TULD.

## 13.4 MATRICE PROCESSI – ATTIVITÀ SENSIBILI – FUNZIONI AZIENDALI A RISCHIO REATO

Famiglia Reato 231	Processo	Attività	Funzioni Aziendali
25 sexiesdecies - Contrabbando	Logistica, inventario e magazzino (Logistics & Shipment)	Gestione delle importazioni ed esportazioni di merci e pagamento dei diritti doganali (inclusa la selezione e gestione del rapporto contrattuale con fornitori per la gestione degli adempimenti doganali)	Chief Executive Officer Finance General Manager Legal Operations Consulente esterno

## 13.5 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE O

Come indicato nella matrice di cui al precedente §13.4, la presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti (“Funzioni Aziendali”) di D-ORBIT S.p.A. nonché da Collaboratori esterni, Partner, Fornitori e Outsourcer come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

## 13.6 MATRICE REATI – POTENZIALE MODALITÀ

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
25 sexiesdecies - Contrabbando	Art. 78 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per omessa dichiarazione Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	La Società omette dolosamente la presentazione della dichiarazione doganale introducendo nel territorio doganale merci non unionali ovvero facendo uscire dal territorio doganale merci unionali.
	Art. 79 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per dichiarazione infedele Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in occasione delle operazioni di importazione o di esportazione, dichiara quantità, origine o valore delle merci in modo non corrispondente al vero, al fine di conseguire un ingiusto vantaggio.
	Art. 80 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	Un soggetto sottoposto o apicale della Società, in occasione delle operazioni di importazione o di esportazione, coordina il trasferimento delle parti attraverso voli cargo non ufficiali, aeroporti minori o scali privati con controlli meno rigidi, sfruttando contatti con operatori logistici compiacenti. Un soggetto sottoposto o apicale della Società si avvale di intermediari esteri per la rispedizione delle componenti attraverso nazioni con normative doganali meno rigide, creando una triangolazione artificiosa per occultare l’origine o la destinazione finale.

Famiglia Reato 231	Reati	Potenziale Modalità
	Art. 81 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	La Società attribuisce alla merce importata in franchigia doganale o con riduzione dei diritti, una destinazione o un uso diversi da quelli per i quali è stato concesso il regime speciale e la relativa franchigia / riduzione dei diritti.
	Art. 82 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	La Società usa mezzi fraudolenti per ottenere l'indebita restituzione dei diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano.
	Art. 83 D.lgs. 141/2024 - Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento Art. 88 D.lgs. 141/2024 - Circostanze aggravanti del contrabbando	La Società sottopone le merci per cui sono stati concessi i regimi speciali di esportazione temporanea/ uso particolare / perfezionamento, a manipolazioni artificiali allo scopo di sottrarre le stesse al pagamento dei diritti di confine dovuti.

### 13.7 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti **obblighi**:

- osservare attentamente tutte le leggi, regolamenti e procedure vigenti, in particolare quelle relative alle attività di logistica, spedizioni e import/export;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche e/o i compensi concordati – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a D-ORBIT S.p.A.;
- conservare la documentazione relativa alle operazioni su un adeguato supporto documentale che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- operare nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale.
- conservare la documentazione doganale e a supporto del processo, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società;

- nella gestione degli adempimenti doganali, tenere un comportamento trasparente e di collaborazione con i funzionari pubblici;
- scegliere, ove possibile, tra una rosa di più potenziali controparti contrattuali;
- accertarsi dell'identità della controparte e dei soggetti per conto dei quali essa eventualmente agisce;
- corrispondere i Diritti Doganali dovuti o garantirne i pagamenti;
- effettuare controlli incrociati mensili tra le scritture contabili, i registri IVA e le dichiarazioni doganali per identificare discrepanze;
- procedere alla classificazione delle merci sulla base dei codici doganali;
- verificare l'esistenza delle condizioni per l'emissione ed utilizzo di fatture in regime di sospensione IVA;
- identificare l'origine dei beni nel rispetto delle norme in materia doganale;
- consegnare documentazione veritiera e completa all'autorità doganale;
- nella gestione dei rapporti con lo Spedizionario doganale, fornire informazioni e documentazione corrispondenti al vero;
- garantire che gli incarichi affidati a terzi in rappresentanza o nell'interesse della Società siano sempre conferiti in forma scritta e rilasciare mandati allo Spedizionario doganale che siano specifici rispetto alle attività da svolgere e alle responsabilità da assumere;
- affidarsi a Spedizionieri doganali abilitati che presentano adeguate garanzie di professionalità, trasparenza e solidità aziendale e societaria;
- nella fase di selezione dello Spedizionario doganale, verificare la presenza dell'abilitazione (patente e iscrizione all'albo professionale), secondo le specifiche condizioni previste dalla normativa applicabile;
- garantire che tutte le esportazioni siano accompagnate dalla documentazione appropriata, come dichiarazioni di esportazione e certificati di origine;
- nell'attività di importazione/esportazione, accertare quali imposte si applicano (accise, IVA, diritti doganali);
- verificare se le materie prime, semilavorati o prodotti finiti utilizzati o fabbricati dalla società rientrano tra i beni accisabili (ad es. oli minerali, solventi, energia, ecc.);
- identificare le situazioni in cui la società beneficia di regimi speciali (come il differimento del pagamento IVA) o regimi di sospensione (ad es. magazzini fiscali o depositi doganali).

La presente Parte Speciale prevede espressamente dei Destinatari – in via diretta o tramite apposite clausole contrattuali – i seguenti *divieti*:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-sexiesdecies del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle o favorirne la commissione;
- eludere od omettere le attività di controllo implementate dalla Società;
- effettuare importazioni/esportazioni di beni dual use da/a Paesi considerati a rischio dal punto di vista politico, economico o di sicurezza;
- movimentare merci senza sottoporle ai controlli doganali previsti, anche in regimi sospensivi;
- produrre dichiarazioni false in merito a quantità, qualità, origine o valore delle merci od omettere informazioni rilevanti o manipolare documentazione per alterare i diritti di confine dovuti;
- falsificare documenti inerenti alle operazioni doganali, come fatture commerciali, certificati di origine o bollette doganali;
- introdurre merci estere in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui alla normativa vigente in materia doganale;
- dare, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei dazi stessi, una destinazione od un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- usare mezzi fraudolenti per ottenere l'indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie

prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano;

- sottoporre - nelle operazioni di importazione o di esportazione - le merci a manipolazioni artificiose ovvero ad altri mezzi fraudolenti allo scopo di sottrarre merci al pagamento di dazi che sarebbero dovuti;
- trasferire merci sottoposte a regime agevolato a destinazioni non autorizzate;
- sottrarre alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali omettendo di presentare la dichiarazione doganale;
- fornire documenti o informazioni mendaci allo Spedizioniere doganale e all'autorità doganale;
- attribuire, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione;
- introdurre o esportare merci in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni di cui al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

## 13.8 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO: PRESID DI CONTROLLO

### 13.8.1 Procedure

- P.02\_Flussi informativi
- P.06\_Deleghe di funzione
- P.11\_Import/export e adempimenti doganali
- Manuale sistema qualità ISO 9001:2015 e relative procedure e istruzioni
- Customers information for Logistics&Shipments
- E-Licensing Guidelines
- Guida al recupero della documentazione doganale
- OI-308 - Create a Jira Ticket for shipment requests
- OI-309 Create a Jira Ticket for "Customer item arrival"
- Shipping Guidelines
- Manuale del sistema di gestione per la qualità - UNI EN 9100:2018 - Requisiti per le organizzazioni dell'aeronautica, dello spazio e della difesa e relative procedure e istruzioni

### 13.8.2 Altri presidi di controllo

#### 13.8.2.1 Gestione delle importazioni ed esportazioni di merci e pagamento dei diritti doganali

La Funzione Operations è responsabile della gestione degli adempimenti doganali connessi alle attività di importazione ed esportazione.

Il contratto con lo Spedizioniere Doganale è formalizzato e consiste in un mandato di rappresentanza indiretta, incaricato anche della verifica della corretta indicazione dei codici doganali assegnati alle merci.

La Società effettua operazione di importazione temporanea e definitiva.

Alcuni beni della Società sono soggetti a regime di controllo delle esportazioni essendo classificati come dual use; la gestione delle relative licenze (continuative o di esportazione occasionale) è in capo alla Funzione Operations e, in misura suppletiva, alla Funzione Institutional and Public Affairs.

Alcune commesse sono esenti IVA (ad es. forniture e servizi per progetti spaziali specifici); in tal caso, la Funzione Operations – di concerto con la Funzione Finance e le altre Funzioni Aziendali della Società che intrattengono rapporti con il cliente - raccoglie e conserva la documentazione necessaria per l'esenzione.

Per ciascuna operazione doganale, la Funzione Operations e la Funzione Finance verificano che lo Spedizioniere doganale incaricato abbia correttamente applicato le normative sul versamento dei diritti dogale che la Società è tenuta a versare (ad es. calcolo delle accise, IVA o altri diritti di confine).



**D - O R B I T**  
*NEW SPACE SOLUTIONS*